BREVE ESPOSIZIONE

DELLA GIURISDIZIONE

DELLA CHIESA

O SIA DEI FONDAMENTI

DEL JUS CANONICO

EDIZIONE TERZA

Riveduta, ed ampliata dall' Autore coll' aggiunta di un' Appendice

RIGUARDANTE I LIMITI

DELLA POTESTA' ECCLESIASTICA, E CIVILE

CONTRO

GIUSEPPE VALENTINO EYBEL

Tradotta da un Originale Tedesco mss.

ASSISI 1787.

PER OTTAVIO SGARIGLIA.

Con Approvazione.

Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit: qui autem resistunt, sibi ipsi damnationem acquirunt.
Rom. cap. 13.

L' EDITORE

A CHI LEGGE.

NON v' ha cosa più utile, e più Religiosa, quanto la lettura di buoni libri: E cosa non v' ha più perniciosa, perchè tendente all' induramento del cuore, ed alla incredulità, quanto il leggerne dei cattivi. Questi sono appunto quei molti, che serpeggiando per ogni parte della nostra Italia, altro non procurano, che corrompere la mente degl' incauti, tentando fino, sotto colore di Filosofico Spirito, la seduzione degli più illuminati.

Di questa tempra però non è il libro, che io a voi presento, Cortese leggitore. A fronte di quello che divulgossi non ha guari a danno dell' Ecclesiastica Podestà, volle la Providenza, che in quelle istesse contrade insorgesse un Uomo, che nulla abusando del suo ingegno, combattesse animoso la nuova legislazione dell' Eybel non solo; ma ancora con sode ragioni di-

struggesse affatto quegli istessi principj, che il medesimo (non sò da quale spirito indotto) ha voluto intitolare Assiomi.

Giuntomi appena nelle mani questo prezioso manoscritto colla scorta di più saggi, e più Cattolici, mi sono determinato a renderlo pubblico colle mie stampe; dandomi a credere, che sia per incontrare l' approvazione dei dotti, come per altre due volte ebbe la sorte d' incontrarla la prima parte dell' istesso opuscolo.

Voglia Iddio Signore, che io abbia giovato a miei Cristiani Lettori. Se ciò avverrà, come spero, sarà per me un soprabbondante compenso quello, che mi stimolerà a credere, di aver ancor io cooperato a diradare le tenebre de' nostri Contradittori per il mantenimento felice della commune nostra Madre Chiesa Santa. Vivete felici.

LETTERA
DELL' AUTORE TEDESCO
AD UN SUO AMICO.

IL vostro foglio, che ho ricevuto nel passato ordinario m'ha riempiuto di consolazione, perchè era già gran tempo, da che io sospirava aver notizie di vostra Persona. Grazie però siano al Cielo, ed alla vostra benevolenza, che hanno finalmente appagati i miei desiderj.

Vorrei rendervi ora così il contracambio nella richiesta, che mi fate circa la nuova Legislazione Canonica, escita in campo nei passati mesi dalla penna dell' Eybel. Ma come potrò io pienamente sodisfarvi, conoscendomi quasi affatto sfornito di quella scienza istessa di cui debbo informarvi? Il farò tuttavolta, come mel permetteranno gli scarsi miei lumi.

Comparsa appena alla luce la nuova Opera di Valentino Eybel, vi confesso il vero, che fui subito curioso di leggerla. Ma che? Non ostante mi trovassi allora inviluppato nel esercizio della pubblica Magistratura; sebbene vedessi tratto tratto ampliata la mia autorità a fronte dell' Ecclesiastico diritto, sentendomi a poco, a poco sedurre lo spirito ad un pieno consentimento: Vol-

le Iddio che ne sospendessi allora il mio giudizio, prendessí qualche pensiere d' istruirmi sù ciò. Lo che eseguito conobbi all' istante squarciarmisi quel velo, che pur troppo mi aveva ingombrato la mente, la lettura dell' Eybel. Quindi determinai non solo di non sottoscrivermi alle dilui sentenze; ma piuttosto brevemente analizarle. Ciò che io mi facessi in quel tempo, potrete voi a bell' agio rilevarlo, se vi degnarete di dare un occhiata al MSS., che vi compiego.

In esso non troverete purità di lingua, e sublimità di stile, ed esattezza di metodo: ma riflettendo voi all' impiego in cui sono occupato, alla sconnessione, ed incoerenza delle proposizioni dello stesso Eybel; Converrete meco, che poco io, meno il Sig. Valentino, abbiamo da insuperbirci nella materia, che imprendiamo a trattare. Sono intanto a vostri comandi &c.

BREVE ESPOSIZIONE
DELLA GIURISDIZIONE
DELLA CHIESA

PARTE PRIMA.

I. LA Chiesa non è Collegio, ma Stato; non in quanto che importi Società fornita di tutti i diritti di pace, di guerra, di tributo, di vita, e di morte, come nei Re Secolari; ma in quanto che importa una Società stabile stabilmente unita nei medesimi impegni, e doveri al conseguimento de' medesimi fini: Contro il Puffendorf. E' proprio de' Collegj, che tutta la loro podestà l' abbiano dal Principe. La Chiesa ebbe tutta la sua podestà non dagl' Imperatori, o Re, ma da Cristo, dal quale ebbe il Battesimo, che fa membro della medesima, e tutti gli altri Sacramenti, che uniti mantengono nella Società della Chiesa; ebbe tutta la fede, e precetti della legge evangelica, co' quali si regge, e governa la Religione cattolica. Nè Cristo tal podestà di formare la Chiesa, o reggerla, mai ricevè da' Principi, nè volle, o richiese ad essi l' approvazione, o conferma della medesima: dunque non è Collegio, ma Stato. In secondo luogo la Chiesa deve essere una sola: *unus Deus, una fides*; or

se la Chiesa fosse Collegio non sarebbe più una sola; ma sarebbero tante Chiese, quanti i Principi, che comandono ai fedeli cristiani in tutto l' universo, perchè diversi sarebbero i Capi, diversi i Riti, e precetti secondo l' arbitrio de' Governanti, nè i fedeli d' un Regno avrebbero unione con quelli d' un altro, nè soggezione.

Finalmente alla Chiesa niente manca per essere Stato; non manca società, ed unione di gente, non essendovi società di gente più estesa di questa, sendo estesa per tutto l' universo: non manca Capo Supremo a cui tutti siano sogetti, e tutti regga, e governi, avendo in terra per suo Capo visibile il sommo Pontefice, ne Ministri subalterni, e subordinati, avendo i Vescovi, ed altri minori: non unione di leggi, che tengano unite l' adunanze delle persone al Capo, essendo per tutti lo stesso Evangelio, gli stessi Sacramenti, e legge: non mancavi podestà, essendovi la podestà delle chiavi, e la podestà di punire i Rei col separarli dalla società. Dunque è vero Stato, e vero Principato.

Si oppone un' autorità di S. Ottato Milevitano, il quale dice, che la Chiesa è nello Stato, non lo Stato nella Chiesa; e che se questa fosse Stato si darebbe Stato nello Stato, cosa che ripugna. Ma si risponde non esservi alcuna ripugnanza, che uno Stato sia in un altro, quando questi siano diversi quanto al fine. Or la Chiesa ha diversi fini, e mezzi, mentre lo Stato Secolare mira il bene comune, e temporale, la Chiesa il bene spirituale, e felicità eterna: dunque non v' è ripugnanza, ne

a ciò è contraria l' autorità di S. Ottato. *La Chiesa*, dice S. Isidoro Pelusiota, è nello Stato, *come è l' anima nel nostro corpo*: siccome il corpo non dà legge all' anima, nè questa dipende dal corpo quanto alle funzioni spirituali, nelle quali essa sola comanda, e solo dipende dal corpo quanto alle funzioni corporee; così la podestà Ecclesiastica rispetto alla secolare. S. Ottato dice, che la Chiesa è nella Republica, cioè nell' Impero Romano non per altro, che per provare, che ai Principi si deve onore anche da quelli, che tengono i primi posti nella Chiesa; come apparisce dal contesto, e la cosa è chiara, mentre non poteva dire altrimenti, perchè la Chiesa non era tutta nel solo Romano Impero. In oltre lo stesso Santo nel libro contra Parmeniano chiama i Vescovi *Aspices, & Principes omnium*; se i Vescovi sono Principi di tutti; dunque non sono soggetti all' Imperadore; dunque questi non è per riguardo alla podestà Ecclesiastica a quelli Superiore.

II. Se la Chiesa è Stato, per necessaria conseguenza deve avere Podestà libera, ed independente dalla Podestà civile sopra le cose, che sono proprie del suo Stato; altrimenti non sarebbe Stato, perchè lo Stato a differenza de' Collegj, necessariamente esige di non esser soggetto ad altro Principe in quel genere, che è Stato, e di avere leggi proprie non solo, ma ancora fatte di propria autorità, e quanto ordina, e comanda a suoi soggetti, non sia soggetto ad altro Principato, e Podestà. In secondo luogo Cristo diede alla Chiesa vera podestà, ed indipendente: Egli ebbe dal

divin Padre ampia podestà: *data est mihi omnis potestas*. Matt. 28. esso la comunicò agli Apostoli: *sicut misit me Pater, & ego mitto vos*. Jo. 20. a S. Pietro diede le Chiavi; *tibi*, non a tutti, non ai Re, *dabo claves Regni Cælorum*. Matt. 16. ad esso disse: *quæcumque alligaveritis super terram, erunt ligata, & in cælo*. Matt. 18., e ne volle sommissione, ed obbedienza come a lui medesimo: *qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit* Luc. 10. Agli Apostoli diede la podestà, e comandò di promulgare la sua legge in tutto l' universo; *euntes docete omnes gentes*. Matt. 28., *& quidem* senza domandar il consenso, ed approvazione de' Principi; anzi la comandò anche non ostante la ripugnanza de' medesimi: *ad Reges, & Præsides ducemini propter me*: Matt. 10. *Ne timueritis eos*. Gli Apostoli esercitarono con libertà, ed indipendenza la podestà datagli sopra i Cristiani col far leggi, e fecero a' Principi resistenza nel formare la nuova società, e così praticarono i loro Successori. Chi ne' primi Secoli parlò a Principe alcuno per eleggere gli Apostoli, o per sostituire Mattia a Giuda, o per adunare il Concilio Apostolico, o per formar gli Apostolici Canoni, o per crear Vescovi Timoteo, e Tito; o per scomunicar l' incestuoso di Corinto, o per congregarsi alla partecipazione de' Santi Misterj? anzi accusato S. Paolo al Proconsole d' Acaja in materia di Religione, questi ricusò l' accusa col dire: *sono cose, che non m' appartengono, voi stessi pensatevi: vos ipsi videritis*. Act. 18.

In terzo luogo la Chiesa per divina ordinazio-

ne ha Ecclesiastica Gerarchia, o sia Sacro Principato, che regge, e governa la medesima: *Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse Hierarchiam divina ordinatione institutam, quæ constat ex Episcopis, & Præsbiteris, & Ministris anathema sit. Trident. sess. 23. can. 6.* Se la Chiesa fosse soggetta nelle sue cose proprie ad altra podestà, sarebbe tolta, e distrutta la ragione di Gerarchia; perchè a che dovrebbe presiedere, chi reggere, se altra podestà tutto governasse? Ripugna esser Principato, e non aver autorità assoluta, come ripugna esser Principe Secolare, e non aver Giurisdizione.

Finalmente la Tradizione, ed i SS. Padri attribuirono sempre ai Vescovi, e Sacerdoti, e non mai ai Laici la prefettura, ministero, e la cura delle cose Sacre. Si possono vedere le testimonianze de' SS. Clemente Romano, Ignazio, Ottato Milevitano, Cipriano, Giustino, Ireneo, Ilario, Gregorio Nazianzeno, Grisostomo, Girolamo, Agostino, Gregorio Magno, e di Clemente Alessandrino, Origene, Tertulliano, e del Concilio Antiocheno presso il P. Cerboni t. 4. l. 30. c. 5. §. 6. *de jure, & disciplina*. Dunque oltre la ragione, e la Scrittura Santa, ancora la Tradizione, ed i SS. Padri insegnano, che il Principe Secolare non ha podestà sopra le cose Sacre, e pertinenti alla Chiesa, la quale ne ha tutta la podestà.

Oppongono il Vossío, Grozio, Puffendorf Budeo per sostenere, che il Principe ha gius sopra le cose Sacre, in primo luogo, che non vi è podestà, che *non sit a Deo*, e a questa doversi obbedienza, e soggezione *etiam propter conscientiam*,

come dice S. Paolo : *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*. *Rom.* 13. e per conseguenza doversi ubbidire alle leggi del Principe Secolare fatte circa le cose Sacre: ma si risponde, che dalle parole dell' Apostolo mai si può provare, che il Principe abbia podestà nelle cose Sacre: da una parte la Scrittura parla chiaro in favore de' Vescovi, come si è provato, e lo accenna lo stesso S. Paolo: Act. 20. *Spiritus Sanctus posuit Episcopos* (*non reges*) *regere Ecclesiam Dei*. E comanda a tutti senza eccezione l' ubbidienza, e soggezione ai medesimi Vescovi, che vi predicano la parola di Dio: *obedite Præpositis vestris*: *Hab.* 13. dall' altra parte l' accennata autorità proverebbe troppo, mentre proverebbe, che si dovesse obbedire anche ai Principi gentili contrarii alla religione, e che questi avessero gius sopra la religione cristiana, e cose Sacre; e che gli Apostoli, e Successori avessero dovuto lasciare la predicazione, e i fedeli le adunanze proibitegli da' Principi, e che i Martiri, Apostoli, e Cristiani de' primi Secoli, che non obbedirono, siano stati tanti ribelli del Principato, cosa la più assurda da dirsi. L' accennata autorità si deve spiegare in senso non contrario al medesimo Apostolo, e scrittura, cioè che alla podestà civile si deve ubbidienza, e soggezione *non in omnibus*, *&* *per omnia*, ma nelle cose giuste, e di sua inspezione, cioè che riguardano il politico: e nelle cose, che riguardano la Religione, Spirituali, e Sacre doversi ubbidire alla Chiesa: e così va spiegato S. Gio: Crisostomo, e S. Bernardo addotti da contrarj, e non altrimenti. E' cosa cer-

ta, e di fede, che Cristo diede a Pietro la podestà sopra la Chiesa, e da lui passò a' Successori, ne per i tre Secoli primi la diede agl' Imperatori pagani. Per i tre primi secoli chi resse la Chiesa? forse chi la perseguitò? forse conservò la sua unità, si propagò per tutto, si mantenne nella fede, precetti, culto, rito, e cerimonie Sacre, e prevalse contro le nemiche podestà a caso, e senza Rettore? Chi dirà mai, che la Religione sia cresciuta, e si sia conservata per tante Provincie, e in mezzo a tante persecuzioni senza Moderatore? Cristo diede ai Successori degli Apostoli il governo della Chiesa solamente sino al tempo degl' Imperadori Cristiani? dove si legge, che questo sia stato tolto agli Ecclesiastici per darlo a' Principi? forse questi l'acquistano col Battesimo? per esso si fanno soggetti alle leggi della Chiesa, e figli della medesima, non Superiori, nè soggettano la Chiesa al loro dominio: *Imperator*, scrive S. Ambrogio, *est filius Ecclesiæ, non supra Ecclesiam*. Dunque i Principi non hanno jus *in Sacra*, come pretendono gli accennati Eretici.

Oppongono in secondo luogo, che Cristo disse di se che non era venuto *ministrare*, che *Reges Gentium Dominantur eorum*, *vos non sic*, parlando agli Apostoli. Si risponde, che il detto di Cristo si dee intendere dell'abuso della podestà esercitata alla mondana con fasto, e superbia; *vos non sic*, voi non così, ma con umiltà la dovete esercitare; così spiegato si scansa ogni contradizione; *dominari*, spiega S. Tomaso, *aliquando sumitur pro præesse*, *aliquando serviliter sibi servum subjicere*

& sic sumitur hic: e se si volesse spiegare altrimenti, non si dovrebbe ammettere nella Chiesa alcuno, che vi presiedesse, e facesse da Capo, nè Vescovo, nè Papa, cosa che è contro la fede.

Oppongono in terzo luogo alcune Autorità de Padri: ma da tutti non si può raccogliere altro, che i Principi si devono servire della loro podestà non solo per comune utilità della vita presente, ma ancora in ossequio di Dio, e in vantaggio della Chiesa, non come Rettori, e Governanti della medesima, ma come Protettori, e Difensori. L' uffizio di Protettore, o Diffensore stà in procurare il culto divino, in dar mano, ed ajuto alla Chiesa; perchè sieno osservate le sue leggi, decreti, costituzioni fatte ne' Concilj generali, e particolari, e dai Vescovi, e Papi: deve il Protettore ancora proteggere, e difendere i diritti della Chiesa, e la di lei libertà, e vegliar al di lei bene; nè mai usar forza in contrario, a mutare, e annullare le di lei leggi, altrimente sarebbe Padronanza: *Iddio non voglia*, disse Monsig. Fenelon Serm. dell' anno 1707., *che il Protettore governi*: e se i Prelati mancassero, o errassero, il Protettore dia avviso, e consigli, e non dubiti, che Iddio ha detto, che sarà sempre con essi, cioè co' Vescovi colla sua assistenza.

Oppongono in quarto luogo i Capitolari de' Re Francesi: ma questi non provano il gius *in Sacra* a favore dei Re: essi non fanno altro, che esporre, e comandare l' osservanza de' Canoni, cosa che lo puo fare il Re, come Difensore della Chiesa, ma non come Legislatore. Inoltre i detti

Capitolari furono approvati dalla Santa Sede Apostolica, come lo dimostra il Cerboni sopracitato.

Oppongono finalmente la ragione, ed è, che la Somma Podestà deve essere necessariamente in un solo, altrimenti non sarebbe più somma: *eximi*, scrive Grozio l. *de Imperio Summarum Potestatum circa Sacra c. 1. t. 7. & 3. quidquam ab imperio Summæ Potestatis nulla ratio patitur: in uno populo duas Summas Potestates esse naturæ ipsius Summæ Potestatis repugnat*. Dunque la Podestà civile deve comandare anche nelle cose Sacre. Si concede esservi ripugnanza, che in un solo stato vi sieno due Somme Podestà, quando queste sieno dello stesso genere, ma non quando siano diverse: chi è Sommo in un genere non è Sommo in tutto; chi è Sommo in Scienze non è sempre Sommo in ricchezze, ec., la Somma Podestà deve esser tale circa le cose, che sono di sua giurisdizione, ma non circa le cose, che non gli spettano, e l'esser Sommo nel Dominio di qualche cosa non esigge, che cada sotto tal dominio qualunque altra cosa, che non gli spetta: Dio solo è così Sommo, che ha sotto il suo Dominio tutto, perchè è Sommo in tutto. Ora la Podestà civile risguarda il politico, e ciò che appartiene al ben temporale: la Podestà Ecclesiastica risguarda le cose Sacre, e la felicità eterna, avendo diverse azioni, e diversi uffizii, e da Cristo questa fu data ai Vescovi, e non ai Principi. Dunque non vi è ripugnanza, nè il Governo Ecclesiastico è contrario al civile, perchè è di diverso genere. E quì è d'avvertire, che la ragione addotta dal Grozio molto fa a proposito per difesa della giurisdizione

Ecclesiastica: è certo, che la podestà, che Cristo diede alla Chiesa circa lo Spirituale, e cose Sacre è somma; dunque sotto niun titolo, e pretesto *nulla ratio patitur eximi quidquam*, che sia di sua inspezione *ab imperio Summæ potestatis* della Chiesa, altrimenti non sarebbe più Somma. Dunque tutto il giudizio, e governo delle cose Sacre appartiene ai Vescovi, poichè *Ecclesia*, dice S. Cipriano, *est in Episcopo*; ed al Papa, che ne è Capo. Dunque qualunque tribunale, che in materie di cose Sacre non dipenda da Vescovi, o Papa, o vi si oppone, non può ammettersi, senza violare il gius della Somma podestà Ecclesiastica: e se sarebbe violazione di gius della Somma Podestà civile l'arrogarsi la cognizione delle cause civili indipendentemente dal tribunale del Principe, o l'impedire, che a lui medesimo non siano portate; così lo sarà trattandosi delle cause Ecclesiastiche, se queste siano sottratte dai tribunali minori, e Supremi della Chiesa.

III. Alla perpetua durazione, e conservazione della Chiesa, e buon regolamento non basta Podestà di Magistero, e di Dottore, o sia di mera direzione. Tale podestà non basta al buon governo della Società politica, perchè gli uomini non peccano di sola ignoranza; e contro gli attentati della licenza, e della contumacia la Podestà direttiva, e persuasiva è troppo debole; mentre in tal caso ascolta chi vuole; e chi vuole si sottrae, ed ognuno fa a suo modo. Che sarebbe di un Regno, che si governasse di questa sola Podestà, se non *multitudo contumacium*? A pari, non basta alla

Chiesa il solo insegnare, e persuadere. Come potrebbe conservare la sua unità posta la libertà di pensare, e di operare senza la podestà coattiva? Non sarebbe, che una moltitudine di licenziosi, e contumaci, e più saggio sarebbe il Governo umano, che il divino, se avesse quello migliori mezzi per ben governarsi. E' vero, che bastò sul principio il Magistero per formare la Chiesa, ma questo era unito a stupendi miracoli: ma questi vi sono tuttodì? Di più senza Presidente non ha luogo nella Chiesa l' ubbidienza prescritta da S. Paolo, la quale suppone il comando: *obedite Præpositis vestris*; nè si distinguerebbero i veri Maestri dai falsi, ne si potrebbero impedire i scandali, per i quali S. Giovanni riprese i Vescovi di Pergamo, e di Tiatira, perchè soffrivano i seguaci di Balaam, e di Giezabelle; perchè colla loro potestà dovevano opporsi.

IV. La Chiesa ha forza coattiva; contra il Budeo, ed altri. Per una parte non basta la podestà direttiva; per l' altra la Scrittura, e i Padri glie la concedono. Cristo in S. Matteo disse cap. 18. *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus*, chi non ascolta la Chiesa sia scomunicato: ecco la podestà di correggere, e separare i pertinaci dal consorzio, cosa che si fa colla forza coattiva secondo il sentimento dell' Autore delle Costituzioni Apostoliche, di San Basilio, di S. Ambrogio, di San Gio. Grisostomo presso il P. Geremia a Benettis: e soggiunge il Signore, che lo scomunicato sarà tenuto per tale anche in Cielo: *quæcumque alligaveritis super terram erunt ligata, & in Cælis*: le

quali parole, come anche quella *tibi dabo claves Regni Cœlorum*, si devono intendere secondo gl' Interpreti, non solo della podestà di rimettere i peccati, ma ancora di far leggi, e scomunicare. San Paolo coi Corinti non usò la sola podestà direttiva; ma li minacciò di pena corporale secondo il sentimento di Clemente Alessandrino, Ilaro Diacono, Grisostomo, Teodoreto, Primasio, Teofilato, ec., *quid vultis? in virga veniam ad vos* 1. Cor. 4. E in fatti dopo le minacce scomunicò l' incestuoso col darlo in potere del Demonio, che lo tormentasse nel corpo. Nella seconda sua lettera torna a riprendere i Corintj, e replica le minaccie, e si protesta, che non la perdonerà, e che userà della podestà, che Dio gli ha dato: *in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam* 2. *Cor.* 10. *&* *cap.* 13. *Si venero iterum non parcam ... ut non præsens durius agam secundum potestatem quam dedit mihi Dominus*. Forza coattiva usò Gesù Cristo, quando coi flagelli alla mano scacciò per due volte i profanatori del Tempio; l' usò S. Paolo in scomunicare Alessandro, ed Imeneo, ed in togliere la vista ad Elimas Mago; l' usò S. Pietro in punire colla morte la bugia di Anania, e Safira. Se Dio non avesse voluto in conto alcuno la forza coattiva nella Chiesa non doveva darne alcun esempio, nè con miracoli comprovarlo; nè i SS. Apostoli avrebbero ardito contro il divieto implorare la divina virtù per castigarli.

In secondo luogo la forza coattiva corporale si prova dai detti de' SS. Padri. S. Gregorio Nazianzeno or. 20. dà ai Vescovi *jurisdictionem coercitivam*,

S. Agostino cap. 28. *de moribus Ecclesiæ* attribuisce alla Chiesa *coercitionem*; e nella lettera 159. dice, che i Vescovi ne' loro giudizj per correzione usavano la verga, o battiture: *sæpe in iudiciis solet ab Episcopo virga adhiberi*. Onde l' Eybel falsamente isegna, che la pena delle battiture anticamente si usava dai Rettori della Chiesa, non come tali, *& virtute Ecclesiasticæ potestatis*, ma come Maestri, e moderatori delle Scuole, Seminarj ec. Questi non usano forma di giudizio, esami, processo, e sentenza contro i colpevoli, e S. Agostino parla di battiture per sentenza di giudizio Vescovile. Qual uso delle battiture vien confermato dai Concilj Agatense can. 38., Turon 2. can. 20. Narbon. sotto Recaredo can. 12. da S. Gregorio Magno l. 11. epist. 71. alias 66. l. 9. e l. 9. ep. 65. alias l. 7. ep. 67. e da S. Cesario Arelat. vita. Si prova ancora da' Padri, e Concilj l' uso delle scomuniche, deposizioni, esilio, carceri, e battiture, tutti atti della forza coattiva della Chiesa; le Decaniche, o siano carceri della Chiesa sono accennate ancora da una legge di Arcadio, ed Onorio dell' anno 396. dalla Novella 77. di Giustiniano, e dai Capitolari de' Re di Francia, dal Concil. Effes. p. 1. can. 30. Labbè t. 3. Il P. a Benettis porta più di 20. Concilj tutti anteriori al secolo settimo, e più di 60. posteriori, oltre molti altri monumenti antichi, e nuovi, dai quali si raccoglie l' uso della forza coattiva della Chiesa. Finalmente un Padre è obbligato, se non bastano le buone ammonizioni, a battere il figlio cattivo, senza dipendenza del Principe; e perchè

que la Chiesa può usare la forza da se, perchè è somma Podestà, nè può essere impedita dal fulminar censure, ec. Il braccio del Principe è assai opportuno; ma la Chiesa non è tenuta far sapere tutte le sue cose al medesimo, nè sempre può, nè sempre è conveniente. Nè ciò è di pregiudizio al Principato, perchè se col timor della pena la Chiesa tiene in dovere i cattivi, ciò ridonda in vantaggio del medesimo, perchè più torna al Principe l' aver Sudditi buoni, che cattivi.

Ma il fulminar scomuniche è inutile, perchè per esser troppo frequenti non son temute. Chi ha l' anima, e crede in Dio, come può non temerle? chi è scomunicato è morto alla Chiesa, a Cristo, alla salute: *Spirituali gladio*, dice S. Cipriano, *superbi, et contumaces necantur dum de Ecclesia ejiciuntur* ep. *61.* ad Pom. è dato in potere del Demonio, come figlio di perdizione, e con lui destinato al fuoco: *traditus satanæ* 1. Cor. 5. et 1. Tim. 1.; la frequenza de delitti richiede la frequenza delle pene, affinchè la frequenza delle impunità non degeneri in libertà; e se talvolta vi fu fallo nell' uso delle medesime è infallibile il Censore di esse: e un buon cattolico deve rispettare i giudizj della sua Madre la Chiesa, e non farsi giudice di lei, e ricordarsi, che Dio è vendicatore delle leggi, e giudizj della medesima.

Ma la Chiesa non ha foro, perchè non ha tribunale secondo le leggi: e di fatti anticamente il giudizio ecclesiastico chiamavasi *audientia Episcopi*. Si risponde: se si tratta di foro strepitoso, tumultuoso, attorniato d' armi, è vero che non

sempre l'ebbe; ma ne pure così sempre l'ebbero i tribunali antichi, e pure non gli mancava giurisdizione; se si tratta di cause puramente civili non l'ha, nè ha giurisdizione, e per queste vale l'udienza del Vescovo eletto arbitro col consenso delle parti per comporle: se si tratta di cause puramente ecclesiastiche, è falso; a chi è data dall' alto la giurisdizione, a chi il foro, se non a chi alla Chiesa soprasta?

Il Morino seguito dal Van Espen ec. insegna, che fin al secolo ottavo la Chiesa non ebbe foro criminale distinto dal foro penitenziale, ma ciò è falso perchè nel foro Sacramentale non si usano ne testimonii, nè esami, ne citazioni, ne accuse, cose tutte, che si praticano nel foro criminale, e si praticarono costantemente nella Chiesa fino da primi secoli. S. Paolo a Timotteo parlò delle accuse da farsi con due, o tre testimonii; ne Canoni Appostolici C. 14. raccolti verso il quarto secolo, si parla dell' ordine da tenersi nelle accuse de' Vescovi, e di tre chiamate al Sinodo, prima della sentenza: nel Con. Antiocheno c. 5. an. 341. si parla di due citazioni contro l'accusato; nei CC. Efesino contro Nestorio, Costantinopolitano contro Eutichete, Calcidonese contro Dioscoro si usarono le citazioni, testimonj, ed accuse; nel Concil. Affricano an. 397. è prescritta la forma da tenersi ne' Giudicj contro Vescovi, e Preti; così nelle Costituzioni Apostoliche del 4. Secolo, nelle quali i giudicj Ecclesiastici sono chiamati, di *Casderion*, o *Critirion*, che equivale o foro, o tribunale. Di più del giudicio Forense Ecclesiastico ne parlarono,

Tertuliano, Appologet, c. 34. S. Cipriano, il quale, ep. 55. a Cornelio scrive della condanna di Porivato eretico fatta da 90. Vescovi, scrive parimenti della condanna di Giovino, e Massimo, di Fortunato, e compagni fatta da Vescovi previi gl' esami, ed accuse. Ne parla ancora S. Ambrogio let. 5. a Siagrio Vescovo, il quale rividde legalmente il giudicio contro Indicia falsamente accusata, e la dichiarò innocente, e scommunicò icalIunniatori cose tutte, che non si posson dire fatte nel foro Sacramentale della Penitenza. Finalmente molto prima del secolo ottavo si fa menzione, e non in una legge di Onorio dell' anno 393., e nella Novella 79. di Giustiniano, e nel C. Efesino l' anno 431. delle carceri Ecclesiastiche; nel C. Romano sotto Simaro an. 503., e nel C. D'orleans anno 541. si parla dell' Esiglio, e da S. Gregorio Magno l. 4. Ep. 26. Ediz. Mauritana si parla delle multe pecuniarie contro un Pagano, come anche dal C. di Chelons 2. c. 18. an. 519. effetti tutti del foro coontitigo, criminale, non penitenziale, onde il Murino, che confuse la Penitenza pubblica volontaria colla forzata per sentenza della Chiesa, senza esaminare tanti monumenti Ecclesiastici, si è ingannato, e vanno ingannati tutti quelli, che ciecamente lo seguono.

Ma la Chiesa non può eseguire le sentenze perchè non ha la forza: Si risponde, che essa *virtute clavium* può condannare alle suddette pene, e commandarne l' esecuzione, quando ne abbisogna, a figli cioè a' Principi, i quali come figli sono obligati ad obedire, e a dargli il braccio per l' esecu-

zione, e tanto basta. Neppure il Principe da se eseguisce le sue sentenze, ma per mezzo dei suoi sudditi, e tanto basta ec. Vedasi chi scrisse contro il Canonico Litta.

V. La Chiesa ha diritto di stabilire tutti i mezzi, e cose pertinenti al conseguimento del suo fine, cioè la felicità eterna. Ogni Stato ha diritto di comandare, e regolare tutte le cose pertinenti al suo fine, cioè al pubblico bene, e felicità temporale. La Chiesa è Stato; dunque ha diritto di stabilire a proporzione tutti i mezzi ec.

VI. Fra questi mezzi il primo è la predicazione della fede, e dottrina. Dunque la Chiesa ha diritto alla predicazione: e in fatti agli Apostoli, e non ai Magistrati ordinò Cristo l' andare per tutto il mondo a predicare: *euntes docete omnes gentes* Matt. 28., e alla Chiesa spetta il conservare fermo, e stabile il deposito della fede, e dottrina, e il giudicare degli abusi, o errori.

VII. Il secondo è l' amministrazione de' Sacramenti. Dunque alla Chiesa spetta l' amministrazione di essi, e il determinare i Riti.

VIII. All' amministrazione de' Sacramenti sono necessarj i Ministri. Dunque la Chiesa ha diritto all' elezione, e consecrazione de' medesimi, e a far leggi a ciò opportune, e necessarie. Ogni società ha diritto di eleggere i suoi Ministri; dunque anche la Chiesa. Cristo elesse la Chiesa, questi i Vescovi, e Sacerdoti; e S. Gregorio II. all' Imperatore Leone Isauro, il Concilio di Parigi l' anno 614., S. Ivone ep. 47., ed il Concilio ecumenico ottavo dichiararono l' elezione de' Vesco-

vi spettare alla Chiesa, e non al Principe: e se ora sono permesse le nomine, e presentazioni a' Principi, ciò non è per diritto, ma per grazia, e riconoscenza pei benefizj concessi alla Chiesa, e per avere al bisogno il loro braccio: ma in tal caso alla Chiesa spetta il giudicare dell' abilità, e qualità de' nominati. E siccome al Principe stà il giudicare il numero de' suoi Ministri, conoscendone egli il bisogno, e convenienza; così ai Vescovi, ed alla Chiesa stà il giudicare il numero de' Ministri Sacri; e perchè nella scelta non ha lo spirito profetico per scegliere i soli buoni, perciò ne abbisogna di più per suplire a chi non riesce. Fra il Colleggio Apostolico sebbene scelto da Cristo, vi fu bisogno di surrogare a Giuda Mattia, e fra i settanta due discepoli scelti parimente da Cristo molti mancarono; che meraviglia se tra Sacerdoti molti non riescono utili alla Chiesa. Il Clero meno numeroso non è il più operoso, il più dotto, il più esemplare. Nel numero minore è maggiore per l' ordinario l' occupazione, maggior la fatica, minore il pericolo di oziosità, e disordini; ma minore l' emulazione, minore la scelta, che se ne possa fare per gli uffizj più rilevanti, minore l' assistenza al bisogno spirituale de' popoli. Nel maggior numero ad ogni uffizio è grande, e premuroso il concorso; da tal concorso quanti eggregj in ogni genere Ministri, quali è vano sperare nel piccol numero. La Chiesa ha diritto ancora, che non sia impedita la divina vocazione al Sacro ministero; così richiede il bene della religione superiore al ben politico, e la libertà, che

ognuno gode circa l' elezione dello Stato.

IX. Altro mezzo alla salute delle anime è il conservare la fede, i Sacramenti, leggi, e disciplina, animare tutti i membri della Chiesa ai proprj doveri, riparare agli abusi, e disordini, che sopravengono, e pregiudicano al bene dell' anime. Dunque la Chiesa ha podestà d' ispezione sopra il gregge cristiano, di vegliare, osservare, informarsi, e visitare per veder le cose, e provedere con avvisi, riprensioni, precetti, leggi, e pene. Non vi è governo senza notizia delle cose; la notizia non si ha senza inspezione; dunque la Chiesa ha podestà d' inspezione per riparare, e togliere l' ignoranza, negligenza, errore, e scostumatezza. Ogni società deve star vigilante per riparare ciò che disturba, o pregiudica. Dunque anche la Chiesa deve vegliare: e di fatti gli Apostoli usarono tal diritto visitando le Chiese, correggendo, ed avvisando con lettere. Ogni Somma Podestà ha gius assoluto d' inviar lettere, editti per avvisare, e comandare le cose, che riguarda il pubblico bene, e proibire le cose ad esso contrarie; dunque anche la Chiesa, cioè i Vescovi, e Papa hanno gius assoluto di mandare, e pubblicare circolari, lettere pastorali per avvisare, e comandare le cose, che spettano al culto divino, e alla salute delle anime, e proibire le cose contrarie, come anche i libri perniciosi; nè si può togliere alla Chiesa tal diritto senza violare il gius di somma podestà, e senza essere a Dio responsabile di tutti i danni, che da ciò ne derivassero alle anime, e religione.

X. Sono mezzi efficaci per far osservare le leggi le pene a' trasgressori. Dunque la Chiesa ha diritto di far esami, processi, carcerare, giudicare, e punire i trasgressori delle proprie leggi. Ogni stato ha sempre riconosciuto per efficace un tal mezzo; dunque perchè si ha da negare alla Chiesa?

XI. Alla salute dell' anime sono necessarie la parola di Dio, Sacramenti, Messa, Orazione. Dunque la Chiesa ha diritto di adunare nelle Chiese, o altrove, se queste non vi siano, o non bastino, i fedeli per la parola di Dio, Sacramenti, ec. Gli Apostoli, ed i fedeli de' primi secoli si servirono di questo diritto, anche contro i divieti de' Principi adunandosi ocultamente, e talvolta anche pubblicamente, come accadde nel divieto di Modesto ministro dell' Imperator Valente. Senza questo diritto la Chiesa anderebbe alla distruzione, restando priva dell' esercizio esteriore della religione.

XII. Alla conservazione della Fede, e religione sono utili, e necessarj i Concilj, dunque la Chiesa ha diritto di adunare Concilj. Ogni Stato ha diritto di adunarsi a comune consulta, comune intelligenza, e determinazione circa gli affari di esso, e pubblico bene. Dunque anche la Chiesa ha diritto di convocare Concilj a comune consulta per trattare gli affari della Religione, e delle anime. Gli Apostoli nei Concilj tenuti in Gerusalemme, ed i loro Successori ne' primi Secoli esercitarono tal diritto senza dipendenza laicale: nel secondo Secolo si contano 16. Concilj, nel terzo 38., e 150. nel quarto V. Durand. histor. du droit can. v. ordine. Un tal diritto non fu dato a' Principi,

ne essi potrebbero esercitarlo col convocare Concilj generali: qual Principe comanda sopra tutti i Regni cattolici, e Cristianesimo? e se questo Principe divenisse eretico, e nemico della Chiesa riterrebbe un tal diritto? E' vero, che alcuni Imperatori convocarono Concilj; ma lo fecero col consenso del Papa, e della Chiesa, e per dar mano alla medesima colla protezione, e col supplire alle spese.

Alcuni oppongono, che l'assenza de' Vescovi è di danno allo Stato, e perciò il Principe ha gius per ovviare a questo danno. Ma si risponde; che l'interesse universale della Chiesa deve prevalere al particolare: e poi non tutti i Vescovi vi vanno. Altri dicono essere pericolosa l'adunanza di tanti Vescovi. Si risponde: che timore di persone inermi, e pacifiche, il cui credito è la religione, e virtù? tolta la quale è tolto il credito: che timore da persone affette anche allo Stato?

XIII. Alla salute sono necessarj gli atti di culto esteriore, essendo la Religione cristiana essenzialmente esteriore, e pubblica, esigendo Iddio omaggio interno, ed esterno. Dunque la Chiesa ha diritto sopra le cose esterne, che riguardano il culto esteriore, come mezzi necessarj, ed opportuni al fine Spirituale, che è come si è detto la felicità eterna. Al culto esteriore sono necessarie Chiese materiali, Altari, Vasi Sacri, ornamento decente, lumi, la materia per i Sacramenti, pane, vino, oglio, balsamo, apparati Sacri, ec. Dunque la Chiesa ha diritto assoluto di far leggi sopra tutte le accennate cose. Inoltre le cose Sacre, e Chie-

se sono di gius divino; dunque non sono soggette al gius del Principato. Che siano di gius divino si prova dalle Instituzioni di Giustiniano: *nullius sunt res Sacræ, et Religiosæ, & Sanctæ; quod enim divini juris est, nullius in bonis est . . . veluti ædes sacræ, & donaria* §. 7. & 8. *de rerum divisione*: e lo stesso fu dichiarato dall' Imperatore Giuliano al Pontefice gentile Arface: Fleurì l. 15. 7. Istoria: e la ragione, e la Scrittura Santa lo comprovano: la Ragione; le cose private date al Pubblico diventano di diritto pubblico, date al Re di diritto regio; perchè le cose consacrate a Dio, e a lui donate non saranno di diritto divino? La Santa Scrittura dichiara, che tutto ciò che è consacrato, donato, e offerto a Dio, sia uomo, o animale, o campo, non è più in libera disposizione degli Uomini: *quidquid semel consecratum fuerit Domino Sactum Sanctorum erit*: *Levit. ult.* cioè come interpreta l' A Lapide *omnino Sanctum, & consecratum erit Domino*, ed il Calmet *jure irrevocabili*. A tutto ciò si può anche aggiugnere la Regola de' Canoni della Chiesa: *Semel Deo Dicatum non est ad usus humanos ulterius transferendum*: 51. *in* 6., e S. Ambrogio pratico del gius pubblico fece intendere all' Imperadrice, che voleva una Chiesa per gli Ariani, che l' Imperadore non ha alcuna Potestà sopra le Chiese: *Ad Imperatorem Palatia pertinent, ad Sacerdotem Ecclesiæ: publicorum tibi mænium jus commissum est, non sacrorum*: *ep.* 20. a Marcellina. Se le accennate cose sono di gius divino; dunque non al Principe, ma alla Chiesa spetta la cura di esse, come Ministra delle cose Sacre.

L' Eybel insegna, che la Chiesa non ha diritto di usare, che mezzi spirituali analogi alla natura della sua potestà, e così dice delle pene, quali non possono essere, che Spirituali. Ma si risponde in primo luogo, che se ciò è vero, si può argomentare a pari: dunque neppure il Principe Secolare ha diritto di usare mezzi, e pene, che non siano analoghe alla natura di sua podestà tutta temporale: dunque per il bene temporale non ha diritto di usare se non pene, e mezzi temporali: e perciò non ha diritto di esigere i giuramenti ne' contratti, e ne' tribunali, e nè pure il giuramento di fedeltà, perchè i giuramenti sono un vincolo Spirituale, e di religione non analogo alla natura della Podestà temporale. Secondariamente se fosse vero quanto stabilisce l' Eybel, nè la Chiesa Ebraica avrebbe avuto diritto ad onorar Dio, e placarlo co' Sacrifizj di bovi, agnelli, ec. perchè questi sono cose temporali non analoghe alla natura della Podestà Spirituale; nè la Chiesa cattolica avrebbe diritto per la medesima ragione ad usar mezzi sensibili; come imagini, crocifisso, Sacramentali, i Sacramenti stessi aventi per materia cose sensibili, nè tutto ciò, che di materiale è necessario al culto divino esteriore. E qual Cattolico può alla Chiesa negare il diritto sopra le accennate cose? l'Uomo è composto di anima, e di corpo, e perciò ha bisogno d' essere condotto a Dio, e al suo fine Spirituale ancora per mezzo dei sensi, e di cose sensibili: *Si incorporeus esses*, dice S. Gio: Grisostomo, *incorporea dona tibi Deus tradidisset, quia corpori anima tua conjuncta est, ideo*

rebus sensibilibus tibi intelligenda traduntur hom. 32. in *Matt.*, ed il sensibile, e materiale può essere mezzo opportunissimo alla salute, e se può esserlo, perchè si ha da negare alla Chiesa il diritto di usarlo? Cristo il quale stabilì la Chiesa, ed aveva podestà la più ampia: *data est mihi potestas & in Cælo, & in terra*; e la comunicò agli Apostoli: *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos: & quæcumque ligaveritis erunt ligata & in cælis*: non avrà dato alla medesima tutta la podestà necessaria, ed opportuna per scegliere, ed usare tutti i mezzi efficaci per arrivare alla felicità eterna? Parlando poi delle pene Spirituali, la Chiesa ha diritto di usare quelle, che usò Cristo, e gli Apostoli fondatori della medesima. Cristo, e gli Apostoli usarono ancora pene temporali; dunque, ec. Cristo usò flagelli contro i profanatori del tempio; gli Apostoli usarono le scomuniche, le quali importavano non solo la privazione de' beni Spirituali, ma ancora la privazione della comunicazione politica, e sociale: *Sit tibi sicut Ethnicus. Matt.* 18. *nec cibum sumere* 1. *Cor.* 5. S. Pietro punì colla morte Anania, e Safira; e S. Paolo diede in potere del Demonio l' incestuoso di Corinto, perchè corporalmente questo fosse tormentato, e punì Elimas colla cecità. Se gli Apostoli usarono pene temporali, quando fu ciò vietato alla Chiesa? Finalmente le pene Spirituali, dice il Fleurì, non fanno paura se non a chi le teme: dunque alla Chiesa non sempre bastano per farsi temere. Dunque ha bisogno d'altri mezzi; le pene temporali a ciò sono ordinariamente opportune; e perchè non ha da

poter usare un tal mezzo quando è necessario, o opportuno? Di fatti la Chiesa fin da' primi Secoli giudicò poterlo usare, mentre usò battiture, carceri, esiglj, ec.

XIV. Se la Chiesa ha diritto sopra le cose, che risguardano il culto divino esteriore; dunque ha diritto di far tutte le leggi, che essa giudica necessarie, ed utili alla maggior stima, e venerazione delle cose, luoghi, e persone Sacre, per togliere la irreligiosità, ed irriverenza, la quale, come avvisa il Sacro Concilio di Trento *vix ab impietate sejuncta est. Sess. 20. decret. de evitand.*

XV. Alla maggior stima, e venerazione de' luoghi Sacri è utile, e necessario l'asilo per evitare qualunque irriverenza, e profanazione; dunque la Chiesa ha il diritto di stabilirlo, ampliarlo, ò restringerlo secondo prevale il riguardo ora all'onore divino, ora alla tranquillità dello stato, e per rispetto al luogo, e delitti, e a lei spetta il giudicare chi lo goda, e chi nò. Il rispetto, e la stima, che si deve al Principe, vuole, che i Palazzi, Statue, e ministri del medesime siano sacrosanti, ed inviolabili; e la venerazione, e stima, che si deve a Dio, non esigerà, che le Chiese dedicate alla Maestà di Dio, e le Persone Sacre, non siano altrettanto rispettate? E' temerità condannevole, che uno sbirro entri con armi in casa d'un Grande, e non lo sarà, se questo entri nella Chiesa a strappare dagli Altari con mille irriverenze chi vi si rifugiò. Onia Sommo Sacerdote nell'opporsi ad Eliodoro, che voleva levare i danari depositati nel Tempio, non addusse altra ragione, che il ri-

spetto dovuto al luogo Sacro: *pro Templi veneratione, & Sanctitate omnino impossibile esse*: 1. *Mac.* 3. Appoggiata alla medesima ragione difese la Chiesa, e stabilì l'asilo, *loci reverentia*. *C. d' Oranges* 1. *can.* 5. Tutte le nazioni più colte Greci, Assirj, Egizj, e Romani convengono, che il Tempio meriti questo rispetto, e sia immune dalla giurisdizione del Principe. La Chiesa ha sempre difeso l'asilo, e i SS. Padri con rigore si opposero alla podestà civile, e giudicarono spettare alla Chiesa l'autorità legislativa, e la cognizione consecutiva del gius, e fatti concernenti all'asilo: così un S. Basilio, che si oppose fortemente al Prefetto del Ponto, un S. Gio. Grisostomo, che difese Eutropio rifugiato alla Chiesa, un Sinesio di Tolemaida, che si oppose ad Andronico, e lo scomunicò, un S. Ambrogio, che si oppose ai Soldati di Stilicone, ec. Vedasi chi scrisse in difesa dell'asilo.

Se gli accennati SS. Padri, e Vescovi si opposero con vigore alla Podestà Civile, dunque falso ciò, che dice l'Eybel, cioè che nel quarto secolo dai Vescovi l'asilo fu solamente tentato per mezzo d'intercessione.

Oppongono alcuni, l'asilo essere Privilegio del Principe, e per essere cagione d'abuso potersi, e doversi dal medesimo togliere. Ma si risponde, che anteriormente alle leggi de' Principi sopra l'asilo, questo era in uso, come costa dal Concilio di Sardica l'anno 347., dal fatto accennato di S. Basilio, e da due altri fatti raccontati uno da Zosimo, l'altro da Amiano Marcellino, tutti anteriori alla legge di Teodosio, la quale si conta per

la prima sopra l'asilo. In secondo luogo la Chiesa prescindendo da qualunque privilegio, merita questo atto di rispetto; e non si può togliere ciò che è buono, utile, e giusto per ragione del mal uso che ne fa un iniquo, altrimente converrebbe togliere i Sacramenti, perchè molti se ne abusano con sacrilegj, le Chiese e le feste, perchè molti le profanano; converrebbe levare tutte le viti, perchè molti abusano del vino, converrebbe togliere molte cose dal governo civile qualunque volta vi si trovasse abuso. Ecco quanto malamente ragionano certuni, i quali ravvisando qualche abuso nel governo Ecclesiastico subito vogliono tolta alla Chiesa la giurisdizione, la forza coattiva, le carceri, le censure, il far processi, ec., e non riflettono, che tutti sono uomini, e che se tal volta mancò un Superiore Ecclesiastico, può mancare egualmente un Giudice, e Superiore secolare, che non si comunica ognidì, e che non è più sicura l'amministrazione de' beni di Chiesa in mano secolare di quello sia in mano ecclesiastica.

XVI. Alla stima, e venerazione delle Persone Sacre è utile, e necessario, che queste sieno esenti dal foro laicale. Dunque la Chiesa ha diritto di stabilire tal esenzione. Che sia questa utile si prova dal giudizio della Chiesa, a cui spetta il giudicare quali cose meritano venerazione, e quale: essa giudicò, e difese sempre per cosa inconveniente, che il Secolare giudicasse l'Ecclesiastico, come lo dimostra il P. a Benettis adducendo i Canoni della C[illegible]sa; si prova dal giudicio de' Principi stessi, i quali conobbero l'inconveniente, che il Seco-

lare giudichi il Sacerdote, e con legge favorirono l' immunità Ecclesiastica: così un Costantino Magno, il quale disse de' Sacerdoti: *conveniens non est ut homo judicet Deos*: un Teodosio, e un Valentiniano: *fas non est ut divini muneris Ministri temporalium Potestatum subdantur arbitrio. l. 47. C. Th. de Episc.*, *ec.* un Carlo Magno che disse, che *religio Sacerdotalis vilior efficitur*, se è soggetta al foro laicale *l. 5. c.* 179. *capit.* e molti altri riferiti dal sopranominato Autore.

Dunque non è vero, che il Privilegio del foro sia stato concesso agli Ecclesiatici unicamente affine di non distrarli dal loro ministero, mentre Constantino, e Carlo Magno, non allegarono altra ragione, che la dignità ed, Eccellenza del Carattere; nè i Canoni della Chiesa, che proibirono le cause de Chierici al foro Laicale accennarono l' indicata ragione: nè è vero che sino dopo il sesto secolo il privilegio del foro sia stato concesso in riguardo alla dignità del Carattere, come insegna un Canonista moderno: Costantino certamente visse sul principio del quarto secolo.

Lo comprova il bene della religione, alla quale molto contribuisce la gloria, e il decoro del Sacerdozio, come lo dimostra Alessandro Ross. eretico Inglese nel libro delle Religioni divis. v., il quale dice, che la Repubblica è fabricata su la Religione, e che la gloria del Sacerdozio la sostiene: e che siccome tolta la religione cade in rovina il governo, così tolto, o avvilito il Sacerdozio viene anche a cadere la religione. E non è un avvilire il Sacerdozio il confondere i Sacerdoti rei di

qualche delitto con la più vile canaglia nelle medesime carceri, e foro? registrare i loro delitti negli atti pubblici, farli noti a tutti, al Principe; quei delitti, che il religiosissimo Constantino avrebbe voluto poter coprire col Reale suo manto, perchè niuno restasse scandalizato! Tanto più poi, se il tribunale laicale non fosse cattolico, o forse mal' affetto alla Chiesa, o Sacerdozio. Si ha riguardo per un delitto d'un grande, e d'un Nobile alla nobiltà, e parentela, e non merita, che si abbia riguardo per il delitto d'un Sacerdote, al Sacro ministero, alla Chiesa, a Cristo?

XVII. Alla salute dell'anime, ed alla religione sono mezzi necessarj i Ministri; questi non ponno sussistere senza congruo sostentamento. Dunque se la Chiesa ha diritto di stabilire i mezzi necessarj al conseguimento della salute eterna, ha diritto ancora di comandare a' fedeli, che a' Ministri sia contribuito il congruo sostentamento per mezzo delle primizie, o decime, o oblazioni, o benefizj, e di proibire, che questo non gli sia tolto, o alienato. Dunque la Chiesa ha diritto sopra le cose temporali in quanto, che sono necessarie alla religione, ed alla salute. E di fatti la Chiesa ha sempre esercitato questo diritto ora comandando le decime, ec. ora facendo leggi contro le alienazioni de' beni di Chiesa, ora proibendo i tributi, e collette sopra i medesimi, perchè non siano le Chiese ridotte povere con danno spirituale dell'anime. Dove la Chiesa è povera al ministero di essa comunemente non concorrono, che persone povere, ed abiette, e di poco sapere con svantaggio

dell' anime, e se i beni delle Parrocchie fossero alienabili, i parochi ora sarebbero ricchi, ora poveri, ed a quali vicende non sarebbe soggetto il Santuario? Inoltre il Principe ha diritto e per se, e per i ministri al sostentamento, e la Somma Podestà, che ha, gli dà il diritto di comandarlo, ed esigerlo da suoi sudditi, anche colla forza. A pari anche il Principe ecclesiastico per se, e suoi Ministri deve avere simile diritto sopra i fedeli, essendo ancor esso Somma Podestà. I Ministri del Santuario, diceva l' Apostolo, non hanno da mangiare? *Numquid non habemus potestatem manducandi?* hanno forse da provvedersi da se, e reggersi gratis! *quis militat suis stipendiis?... quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat? si nos vobis spiritualia seminaverimus, magnum est si nos carnalia vestra metamus? qui altari deserviunt cum altari participant. 1. Cor. 9.* Cristo avrà creata una Somma Podestà Spirituale stabile senza concedergli i mezzi per poter sussistere?

Si declama tuttodì, che la Chiesa è troppo ricca, e che deve esser povera, e che fu fondata nella povertà. Ma questi Declamatori amano forse essi la vita povera, la preferiscono alle richezze? quante Chiese parocchiali poverissime, che non hanno la congrua? Perchè guardare solamente là dove tutto abbonda, e non là dove tutto manca, le Chiese minacciano rovina, gli Arredi sono meschinissimi, ed i Parochi se vogliono vivere sono costretti talvolta guadagnarsi il vitto con avvilimento del grado loro? quante povere Chiese, le quali benchè non abbino la congrua, sono nondimeno

soggette a tributi, e collette, e di più per legge gli è proibito acquistar un palmo di terra? E supposto ancora, che le parocchie abbino più della congrua, questo di più secondo le disposizioni de' Canoni non deve servire per mantenimento delle Chiese, e per i bisogni de' poveri delle medesime; onde i Canoni chiamano i beni delle Chiese *patrimonium pauperum*? E se il superfluo alla congrua va in questi pii usi, chi può biasimare le ricchezze delle Chiese?

Ma de' beni della Chiesa se ne a abuso, e gli Apostoli vissero poveri. Ma che? Pretendete voi, che tutti siano come gli Apostoli altrettanti Eroi! Perchè alcuni se ne abusano vivendo con fasto, lusso, e con mollezza, ed oziosità scordevoli de' suoi doveri, dunque tutti dovran vivere poveri, e si dovrà togliere a tutti ciò, che oltrepassa il congruo sostentamento non lasciandone per i poveri, nè per il mantenimento degli arredi, e fabriche delle Chiese, cosa alcuna? Anche tra Secolari si fa abuso enorme delle ricchezze, quantunque siano obligati dare a' poveri il superfluo: dunque ancor essi dovranno contentarsi del poco; il troppo sta male a tutti, e in tutti produrrà i medesimi effetti. Perchè gridar contro il troppo delle Chiese, e non contro l'abuso, e troppo de' Secolari, che cagiona tanti disordini?

XVIII. Finalmente la Chiesa ha ancora qualche podestà sopra le cose temporali *ratione peccati*. La Chiesa come si è detto, ha diritto a tutti i mezzi necessarii, ed opportuni al conseguimento dell'eterna felicità. Dunque ancora ha diritto di

usare tutti i mezzi per togliere i peccati, che sono ostacoli alla salute. Le cose temporali per ragione del peccato possono ostare alla salute. Dunque la Chiesa ha qualche diritto sopra le medesime di regolarle in maniera, che non ostino per ragione di peccato alla salute: perciò può prescrivere regole a contratti per scansare le Usure, ed ingiustizie, può annullarli se ingiusti, li può condannare, e proibire se simoniaci, ec.

FINE DELLA PRIMA PARTE.

APPENDICE

RIGUARDANTE I LIMITI

DELLA PODESTA' ECCLESIASTICA,

E

CIVILE

CONTRO

GIUSEPPE VALENTINO EYBEL

PARTE SECONDA

Hoc autem scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa, erunt homines seipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasfemi . . . . . sine affectione, sine pace . . . . . habentes speciem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes. Et hos devita . . . . . Permane in iis quæ didicisti, et credita sunt tibi.

S. Paul. 2. ad Timothe. cap. 3.

Opo che Giuseppe Valentino Eybel al. lib. 1. tit. 2. cap. 6. dell' opera sua in latino idioma pubblicata, e così inscritta = *Introductio ad jus Ecclesiasticum* = con ogni studio affaticasi di restringere i vasti confini dell' Ecclesiastica potestà, affine di chiamare a se buon numero di seguaci, che contenti dell' esterno apparato di ventose parole, battano a piè franco il di lui proscritto sentiero, e facciansi acerrimi difensori della scandalosa di lui sentenza; pone in campo certi assiomi, e principj della certezza de' quali (giusta il suo parere) troppo ridicolo sarebbe, o ver temerario il potenne, o doverne dubitare. Anzi con tutta franchezza asserisce, che da essi principj con matematica verità molti corollarj ne derivano, vantaggiosi del tutto alla Civile podestà. E sebbene non sia nostro disegno di confutare ora tutto ciò, che si contiene nell' opera dell' additato Eybel; nulla ostante ci siam prefissi nell' animo di tracciar costanti gl' istessi suoi principj, onde avvengaci il dimostrare, che essi vieppiù stabiliscono la Podestà Ecclesiastica; e che da essi discendono altrettanti incontrastabili corollarj dichiaranti la medesima, della certezza de' quali (il diciamo con più ragione di lui) temerario sarebbe, ed inutile alcun poco dubitarne. Prendiamo adunque le mosse, e vediamo qual sia il primo assioma, che ci propone il nostro Eybel. Eccolo

ASSIOMA PRIMO.

Alla Potestà Ecclesiastica, come potestà puramente spirituale, per conseguire il suo fine spirituale, non altri mezzi s'appartengono, e sono necessarj, salvo che li mezzi spirituali.

E pria che più oltre noi ci estendiamo, sembra troppo giusto l'avvertire quì, che se per mezzi spirituali quello solo intende l'Eybel, che in se è affatto spirituale, escludente ogni cosa corporea, e materiale; saremmo astretti di francamente protestare essere una tal proposizione dell' in tutto eretica, perchè escluderebbe la materia dei Sacramenti, le cose Sacramentali, e le Pie Immagini. Lo che dichiarato, passiamo ad asserire, che il proposto Assioma con pari ragione riguarda la Civile podestà, onde ripeter si potrebbe: *che alla potestà Civile, come potestà puramente temporale, perchè conseguisca il temporale suo fine, altri mezzi non spettano, fuori che li mezzi temporali.* = Onde per giustissimo corollario s'inferisce, che i giuramenti nei contratti, e nei Tribunali, il giuramento di fedeltà, che non sono mezzi temporali, ma soltanto vincoli spirituali discendenti dalla virtù di religione, non ha, nè può avere il diritto di esigerli la Civile potestà. Più ancora. Non ha la stessa potestà Civile il legittimo diritto di prescrivere le pubbliche preci, i Sacrifizj, l'Ecclesiastiche funzioni per la salute della repubblica, nè per esentarsi dagl' infortunj della guerra, della fame, della peste, del terremoto, e simili, perchè ad essa Civile Potestà non possono competere, se non i mezzi temporali.

Nè di sua natura la Potestà (cioè Ecclesiastica) può mai produrre effetti Civili : = Dunque con pari ragione dir si potrà . = *Che ne tampoco la stessa Potestà Civile di sua natura può produrre giammai spirituali effetti* . = Lo che ammesso veder non c'incresca presentemente quali siano quei corollarj , che da una tal dottrina ne discendono .

I. Per Eybel tit. 4. lib. 3. cap. 4. §. 483. ec. la Chiesa non ha diritto d' esiliare alcuno , perchè ciò torna in pregiudizio dell' Impero Civile , essendo incontrastabile , che l' effetto che produce in se l' esilio è affatto civile . *A pari* adunque neppure il Principe potrà condannare all' esilio , o alla carcere i Vescovi , e li Pastori delle anime , tanto più che per mezzo di esso non poco si pregiudicherebbe al corpo della Chiesa , ed alla spirituale salute delle anime istesse , perchè la lontananza del Pastore troppo è di danno alla Greggia , ed in tal caso la potesà Civile produrrebbe un effetto spirituale ad essa non appartenente , il perturbamento cioè dello spirituale governo . II. Nemeno essa può disporre della persona Ecclesiastica in favor della Repubblica , e in disonore della Religione , come sarebbe il destinarli ad impieghi indecorosi , e vili , che pure fossero di rovina alle anime , ed allontanassero i Fedeli dai Sacramenti , o dell' opportuna assistenza li privassero ; mentre allora una tal destinazione influirebbe di molto a causare effetti Spirituali . III. Non può ancora in modo alcuno il Principe per la stessa additata ragione assegnarci i limi-

ti delle Diocesi, tanto più che non può chiamarsi in dubbio, non appartenere al medesimo il dare, o togliere ai Vescovi la spirituale giurisdizione sopra quella porzione aggiunta alla Diocesi, perchè da una tale determinazione altro non potrebbe derivarne, che un effetto spirituale. IV. La nomina, e presentazione delle persone idonee a sostenere gli Ecclesiastici impieghi, non può a se riservarla il Principe temporale, perchè quest' istesso ancora riguarda cose spirituali. E siccome non compete alla Chiesa il diritto di nominare, e presentare idonee persone ai pubblici Civili officj, siano questi o di Presidenti di Provincie, o di Capitani di guerra, e consimili, perchè ciò sarebbe lo stesso che volersi ingerire nelle cose temporali, nelle quali non è dovere il framischiarsi; così non s' appartiene al Principe il nominare, presentare ec. mentre s' intrigarebbe allora nelle cose spirituali, per le quali niun diritto ritiene di poter agire. V. Non può finalmente prescrivere l' età per la Professione religiosa, perchè ancor questo sarebbe un effetto spirituale, capace a rendere validi, o nulli i voti religiosi, per lo stabilimento spirituale de quali, nè direttamente, nè indirettamente ha legittimo diritto il Principe.

Punto ci sgomenta ciò, che oppone qui il nostro Eybel, quando c' insegna, che la Professione religiosa fatta da taluno avanti l' età stabilita dal Principe è invalida, perchè niuna forza ha quel voto, che arreca pregiudizio alla Patria. Nò, non c' infastidisce una tal dottrina: primo perchè se la professione, o li voti religiosi sono di qualche detrimento alla Patria, questo non è tale, che debba proi-

birsi, e preferirsi a quel bene, che apporta la religiosa Professione; altrimenti Gesù-Cristo proponendoci gl' Evangelici consigli ne' quali consiste sì fatta Professione, non ci avrebbe proposte lodevoli cose; nè i Principi saggi, ed illuminati, che sono in obbligo d' allontanare ogni qualunque male dalla repubblica, l' avriano giammai permessa. Rispondiamo in secondo luogo, che se fosse invalida la Professione avanti l' età prescritta, perchè pregiudica alla Patria; tale sarebbe ancora dopo l' età stabilita, non bastando la sola permissione del Principe a scansare ogni danno dalla repubblica.

Ma (ripiglia qui il nostro Canonista) è indispensabile la legge del Principe, perchè eccedente non sia il numero dei religiosi in danno della Patria. Al che rispondiamo, che Iddio nè cerca, nè vuole la ruina della Repubblica, e per questo non è da temersi, che Egli tanti ne chiami al Chiostro, che spopolata affatto, o vedova ne resti la Civile società; nè può opporsi la legge del Principe alle Divine chiamate, e far sì, che i sudditi non seguano costanti li consigli di Gesù-Cristo; nè essa è sufficiente a distinguere la vera dalla falsa vocazione; nè finalmente è da paventarsi, perchè essendo gli uomini inchinati al male più che al bene, e troppo facili a seguire le delizie, ed i piaceri dell' ingannevole Mondo; molti perciò non sono quelli, che generosamente rinunzino ad essi, in di cui ricambio professino li Consigli Evangelici.

Che più? non v' ha chi ignori non doversi preferire al non necessario temporal vantaggio della Repubblica il bene spirituale delle anime, e la glo-

ria d' Iddio: ma dalla Professione Religiosa grande è lo spirituale profitto, che ne ritraggono le Anime, e maggiore è la gloria che a Dio ne risulta; dunque debbe essa preferirsi a qualsisia bene temporale, che possa arrecare al Principato, e alla Republica. Imperocchè egli è certo al parere di S. Gregorio, che nella Religione, e nel Chiostro *multi salvantur, qui nullatenus salvarentur*, perchè come saggiamente soggiunge S. Bernardo in essa *Homo vivit purius, incedit cautius, quiescit securius remuneratur copiosius*. Quindi ne siegue, che chi professa, e si vincola agli consigli Evangelici, e ad essi pienamente sodisfa, la maggior gloria certamente procura dell' Essere Supremo. E forse che è egli nocivo alla Cattolica Religione, che nella Repubblica ridondante sia il numero di Uomini, e Donne, che professino i consigli di Gesù Cristo, e con maggior sicurezza battano il difficile spinoso sentiero della Cristiana perfezione? O vero non dovrà più francamente sperare la divina assistenza quella Repubblica in cui la perfezione, e la santità e fiorisce, e risplende? Avrebbe in tal caso errato Aristotile allorchè al lib. 7. polit. gli piacque avvertirci, che *in omni Republica primum est curatio rerum divinarum*. Avrebbe errato Valerio Massimo quando ci disse al lib. 1. cap. 5. che *omnia post Religionem ponenda, nostra Civitas duxit*, ed al lib. 1. cap. 6. *Humana consilia castigantur, ubi se Cælestibus præferunt*. Ci ingannarebbe Papiano, se a protestar tornasse, quel che protestò un tempo quando scrisse, che *summa ratio est, quæ pro Religione facit*: Ed Agapito ingannato avrebbe Giu-

stiniano, quando nella sua lettera assicurollo, che *non alius erat imperii sui beatior proventus, quam religionis augumentum*. Lo stesso seguito sarebbe per parte d'Ormisda, che significò al suo Giustino, che *ubi Deus recte colitur, adversitas non habet effectum*; e per parte ancora di S. Ambrogio, che scrivendo a Valent. lett. 32. disse, *hæc est claritas major Imperio, si fides floreat, quæ servat Imperium*: e finalmente per parte di Paolo Orosio lib. 7. cap. 42. quando a commune cautela saggiamente pronunziò, che *Imperia cum religione stant; sine religione cadunt*. Fosse così in piacer del Cielo, che tutti e sapessero, ed intendessero una tal verità, e lasciassero di temere, ove timore non v'è. Anzi sono sogni fallaci i pensieri d'alcuni, che incautamente esagerano il grave danno, che dal voto di castità, e di religione ne deriva alla Repubblica. Se fossero essi più saggi, e meno sofistici, rilevarebbero senza meno, che preso tutt'insieme il numero de' Sacerdoti secolari, Religiosi, e Monache, ordinariamente due appena, o tre per ogni cento sono quelli, che abbracciano il Celibato. E sarà poi un sì picciol numero di gente di grave danno alla Repubblica? Non già, non già. Imperocchè non vè chi non sappia, che tra essi la maggior parte serve all'intero corpo della civile società, non solo con profitto, e vantaggio, ma ancora necessariamente; mentre è evidente, che di questi altri sono Parrochi, altri Confessori, altri Predicatori, altri Maestri, ed altri ministrano agl'Infermi. Nè sono inutili le Monache, perchè di esse molte attendono all'educazione delle tenere fanciulle, e

soavemente le piegano a pietà, e religione, molte s' affaticano a mantener pulite le supellettili delle Chiese, e tutte finalmente sono di giovamento o a se stesse, o agli altri.

Che se quelli, o queste abbiano beni proprj, o del Monistero, donde ritraggano il quotidiano sostentamento, non sono giammai di pregiudizio alcuno al Principato; anzi di gran lunga lo sostengono e coi Sacrifizj, e colle orazioni, se coll'esemplare di loro vita appieno corrispondono alla celeste vocazione. Conciosiachè non solo il Principato và bisognoso delle secolari industrie, ma richiede eziandio li spirituali sussidj, onde più forte si renda, e più stabile per la religione, e pietà, di quello possa essere per le arti, e la milizia; altrimenti avverrebbe giusta il Profetico oracolo, che se Iddio non custodisse la Città, vanamente affaticarebbesi a vegliar colui, che la custodia ne imprendesse. Con troppa ragione adunque sembra che S. Gregorio, attribuir dovesse la preservazione di Roma dalle armi del Devastatore Longobardo alle orazioni, ed alle rigide penitenze di tre mila Monache, com' egli stesso riferisce al lib. 6. Epis. 23.

Ma via diasi maggior incremento alle nostre prove. Tolti fra gli uomini gli necessarj e gli utili, il rimanente, che nel secolo restasse, forse che riuscirebbe tutto proficuo al decantato pubblico bene? Forse si mariterebbero tutti? Quanti uomini, e donne si rinvengono nel mondo alieni dal matrimonio. Quanti oziosi, e sfaccendati, quanti dissipatori degli ereditarj patrimonj, e quindi pre-

giudizievoli alla pubblica quiete? E pure la costoro inutile vita, niuno ritrovasi, che procuri disturbarla. Ne piangeva però (al riferir di Botero ne' detti memorabili cap. 14. presso il Jugularis verit. 5.) per senso di compassionevole tenerezza Augusto Duca di Sassonia, che nella Dieta di Ratisbona disse ad Alberto di Baviera = *Con gran sentimento desiderare gli costasse un braccio, che continuati fossero nel suo stato i santi esercizj da Luterani guasti, ed annullati. Andarne irrimediabilmente perduti li figlioli de' Nobili, per non saper più dove ritirarsi, come fuggir l' ozio, l' ebrietà, e gli altri vizj per il bando delle religioni, che a tante mal dotate fanciulle, ed onorati giovani danno ottimo ricapito; avvilirsi colla divisione de' Patrimonj molte delle migliori famiglie, nè sapere come rimediare a danni patiti, dache le limosine, ed altre utilità, che dall' ordinata economia de' Religiosi, a poveri, a villani, ed a Passaggieri ne pervenivano, erano del tutto cessate.* = Vedasi ancora quanto scrive a questo proposito l' Amico degli uomini il Bucching nella lett. 85. del Gouchat.

Torna ora ad opporcisi il Canonista Eybel, e con franca voce distruggitrice delle addottate prove *ex Cathedra* pronunzia = *Che Iddio vuole che attendiamo alli socievoli officj, e che con intrepidezza aspettiamo li pericoli del mondo, quali facilmente superarsi possono negl' impighi della società.* = Oh il vano perscrutatore degli divini Arcani! Ma esaminiam di grazia ciascuna delle parti, che si contengono in essa proposizione. Per la prima diciamo, che se quella così debba intendersi, che a

niuno, sì uomo, che donna, sia lecito rinunziare al mondo per far acquisto dell' Evangelica perfezione, o privatamente vivendo, o ver professando un' ascetica vita, ed obbligandosi ai religiosi legami in una Claustrale famiglia; dubbio non v' ha che la prima parte dell' accennata proposizione contradica affatto ai liberi sì, ma Santi consigli di Gesù-Cristo, che per l' Evangelista S. Matteo cap. 19. ci avvisa, che *qui reliquerit Domum, aut Fratres, aut Sorores, aut Patrem, aut Matrem, aut Uxorem, aut Filios, aut Agros propter nomen meum, centuplum accipiet*, e quindi eziandio discordi col senso commune della Chiesa approvatrice degl' Ordini Monastici, e Religiosi. Per quello poi concerne la seconda parte, diciamo, che essa non è conforme alla scrittura, che ci avverte a fuggire, non a bramare i pericoli, e però nei proverbj al c. 11. dichiara, che sicuro sarà quello, che dai mondani lacci intrepido si scioglie, *qui cavet laqueos, securus erit*. Che direm poscia se in quella si trattasse del pericolo, e della prossima occasione di peccare? Allora sì, che essa in niun modo conformarebbesi all' indubia dottrina della Chiesa, che quattro proposizioni proscrisse, e condannò riguardanti le occasioni prossime del peccato. Diciam finalmente esser falsa la terza parte della descritta proposizione, perchè se è vero, come incontrastabilmente lo è quel detto di Bernardo nel lib. de bon. relig. si deduce, che infra il chiostro più facilmente si superano i pericoli, mentre come abbiam detto di sopra, quivi l' uomo *vivit purius, incedit cautius, quiescit securius*: laddove tra le cure del

secolo *periclitatur castitas in deliciis*, *pietas in negotiis*, *veritas in multiloquio*, *charitas in sæculo nequam*. Fuggite pertanto conchiudeva Egli, nel lib. de Convers. ad Cleric. fuggite le seducenti trame del Mondo pervertitore, e pervertito: *fugite de medio Babylonis, fugite*. E S. Gregorio Magno non dubitò d'asserire non potersi alcuni salvare, se non nella religione, cui facendo eco il gran Pontefice S. Leone nella sua lettera a Teodor. cap. 24. sappiamo, che *non est liber a laqueis Diaboli, qui se in militiam mundanam voluerit implicare*. Sognò adunque il facile Eybel, quando gli piacque istruirci, che *i pericoli del Mondo debbono coraggiosamente incontrarsi, e questi di leggieri potersi abbattere infra lo strepito del piacevole Mondo*.

Alle quali descritte falsissime dottrine, aggiunge ancora di più, = *che la divina vocazione non può concepirsi a fronte della contraria legge del Principe, perchè vuole Iddio, che si ubbidisca alle leggi*. E quì, chi non vede, che generalmente parlando, niuna verità in se stessa inchiude questa dottrina ancora? Infatti quante sono quelle leggi, che ripugnanti alla giustizia, ed alla carità, si promulgano talvolta dai Principi? Basti per tutti il gittare un occhiata alla legge emanata da Maurizio, che proibiva ai Soldati il farsi Monaco, come di sopra abbiamo accennato con S. Gregorio. E a sì fatte leggi per qual modo dovrà obbedirsi? Sono esse forse declaratorie della divina volontà? Eh che di gran lunga s' inganna il rilassato Eybel. Più. Comanda Iddio, che i figli obbediscano ai loro Parenti, come chiaramente apparisce dalle Sagre Carte: e pure se questi ar-

dissero proibire alle Figlie lo stato Monacale, sariano scomunicati, giusta l' infallibile decisione del Tridentino Concilio. Può dunque, e chi nol vede? può intendersi la divina volontà, ancorchè ad essa contradicente sia la legge del Principe. Badi bene pertanto l' Eybel di non allontanarsi dalla Cattolica verità; altrimenti avverrebbe, ch' Egli contro se medesimo chiamasse l' irritata vendetta del Re dei Re, nel tempo istesso che il temporal Principe, più del dovere si studia inalzare.

ASSIOMA TERZO.

A chiunque ritiene un Impero Civile, tanto di diritto è stato dato, e confermato da Dio, quanto è necessario a perfezzionare una Città, e questa difendere da qualsivoglia avversa fortuna. = Dunque con più di ragione coll' istesso principio alla mano, ripetiam noi a favore della Ecclesiastica potestà. = *A chiunque ritiene un Impero spirituale, tanto diritto ancora è stato da Dio conferito, e confermato, quanto se ne richiede affin di perfezzionare la Chiesa, e questa sempre mai difendere da ogni svantaggiosa, contradicente vicenda.* = Dalla qual dottrina più favorevoli corollarii ne seguono. Ne siegue primieramente, che alla perfezion della Chiesa tutti quei mezzi convengono, che direttamente conducono alla santità; ed alla perfezzione delle anime, e perciò la Chiesa ha l' assoluto dominio di stabilire questi, diriggerli, e correggerli ancora; dunque ritiene in se stessa il legitimo diritto di correggere, e diriggere tutte quelle cose, che concernono la

Profession Religiosa, i voti, e simili, essendo questi i mezzi più acconci, e più opportuni, per ottenere quell' intento, che alla voluta perfezione sicuramente ne guidi. Ne siegue in secondo luogo, che a perfezzionare la Chiesa, ed il di lei buon regolamento, è necessario in chi presiede alla medesima la libera, e non contradetta facoltà di eriggere Vescovadi, di assegnare, e stabilire i confini d' una diocesi, d' eleggere i Vescovi, e Pastori delle anime, di spedire Ministri annunziatori della divina parola, di convocare ecumenici Concilii, di promulgar leggi, e Canoni non meno per l' interiore decoro, che per l' esteriore armonica pace della Chiesa istessa. Dunque egli è certo, che a chi ritiene la spirituale presidenza soltanto, e non al Principe temporale è stato dato, e confermato da Dio il libero, e franco Dominio di eseguire tutte le divisate cose, ancorchè il Regio beneplacito il proibisca, e divieti. In terzo luogo finalmente ne siegue, che se la Chiesa ha il diritto di contradire a qualsisia cosa, ch' esser gli possa di grave nocumento; dunque ha la potestà di proibire quei libri, che possono allontanare chiunque Cristiano dalla vera fede, dal buon costume, e dall' unità dividerli della medesima; perciò può proibire tutti i libri, che favoriscono lo scisma, che negano, o annientano l' autorità della Chiesa, e del di lui Capo visibile, che sottraggono i fedeli dalla di lui obbedienza, e venerazione, e che affatto disonorano, o disprezzano la medesima. E siccome sono pregiudizievoli al Principato, ne con indifferente animo tollerar si

debbono quei libri, che distaccano i Sudditi dall' amore, ed ossequio dovuto al Principe; non dovrà poi dirsi, che nocivi siano alla Chiesa eziandio tanti avvelenati libri, che con livido dente lacerano, vituperano, opprimono la Romana Cattolica Chiesa, e il di lei supremo Pastore; che condannano le loro leggi come ingiuste; che temerariamente l'accusano qual rea fautrice d'abusi, e di superstizioni, giungendo fino con Giovanni Wicleffo a chiamarla vera Sinagoga di Satanno? Ne qui trova il suo confine l'Ecclesiastica potestà; mentr'ella può comandare ancora, che si consegnino alle fiamme somiglianti scandalosi libri; come comandò S. Paolo, che s'incendiassero quei ritenuti dai fedeli de' suoi tempi, e come vuolle il I. Niceno Concilio, che si brugiassero i libri d'Ario, ed il II. i libri di Berengario, e degl'Eretici; S. Leone i libri dei Manichei; Simmaco, ed Ormisda i medesimi libri; e finalmente Nicolò I. com'apparisce nella consultazione ai Bulgeri, quelli dei Saraceni,

Insegna qui ne' suoi scritti un altro Pubblico Professore d'ecclesiastico diritto, che debba il Magistrato civile diligentemente procurare, che sotto pretesto di Religione non sieno censurati, o proibiti alcuni libri nè cattivi, nè pregiudizievoli; similmente non si restringa l'uso di certi Autori, che possono essere di gran giovamento alla Repubblica. Al che rispondiamo noi in primo luogo, che la costui proposizione non solo rendesi ingiuriosa al Romano Pontefice, ma eziandio a tutta la Chiesa; perchè falsamente suppone potersi condanna-

re certi libri, come perniciosi alla Religione, quali realmente tali non sieno, e questo potersi fare con spirito di seducente passione, o ver di crassa ignoranza,

Falsissimo, anzi ridicolo supposto. La proibizione de' libri (l' impari per sempre il divisato Professore) di cui ne restano incaricate le Sagre Congregazioni, suole accadere dopo un maturo diligentissimo esame di più Teologi, conforme le regole prescritte dai PP. del Concilio di Trento, e secondo quelle stabilite dai Sommi Pontefici, specialmente dall' illuminatissimo Benedetto XIV. di sempre onorata gloriosa ricordanza, e senza spirito di partito suole confermarsi in fine dal Primate della Chiesa istessa. Soggiungiamo in secondo luogo, che detta proposizione dà stimolo ai Miscredenti, e liberi pensatori di non curare la proibizione di quei libri contrarianti la Religione, appoggiati al falso pretesto, che una tal proibizione sia stata fatta ad oggetto del tutto alieno da quello della Religione. In terzo luogo diciamo richiedersi dal Magistrato Civile non solo la Cognizione, ma anche l' opportuna facoltà di sentenziare intorno i libri cattivi, affinchè non si restringa l' uso, di quelli utili alla Repubblica. Però il giudicare delle cose appartenenti alla Fede, ed alla Religione, giammai fu da Dio concesso ai Magistrati secolari, sì bene alla Chiesa; ne il giudizio di quelli in sì fatte cose è da preferirsi al giudizio di questa. Finalmente avvertiamo nascondersi nell' accennata proposizione infra le molli erbette un crudo serpente. Imperciocchè in altro luo-

go concede l' istesso Autore doversi affatto bandire dalle Città tutte l' opere empie, e nemiche alla Religione, ed alla pubblica quiete, e quindi insegna doversi ricevere quelle, che niente derogando alla fede, difendono in ogni cosa civile i diritti del Principato, contro le stravolte pregiudicate opinioni di Gente fanatica. Ma adagio un poco Sig. Professore; insegnateci di grazia, chi sarà mai quel Giudice, a cui s' apparterrà distinguere, se tali opere, che vindicano i diritti del Principato, sieno empie, ed inimiche alla Religione, o pure se queste o quelle sieno opinioni ridondanti di pregiudizii? Spetterà forse al Magistrato Civile il giudicarne? Ma se questo fosse eretico, che ne avverrebbe? Forse che in consimili cose, non potrà vacillare la fede? Quanti infatti sono quelli, che negano alla Chiesa il Monarchico governo, quanti perfidamente involano al Romano Pontefice la primazia di giurisdizione. In quanti non scorgonsi ripullulare gli errori di Wicleffo, di Giovanni Hus, di Lutero, di Marsilio da Padova, di Richerio, e dell' ostinato De-Dominis? Quanti finalmente sollecitano, o aderiscono allo Scisma? E dovrà poi dirsi, che questi tali a dovizia ricolmi di pregiudizii, e di passione, consultino alla pubblica quiete? Lo dica, lo insegni chi vuole, noi non vogliam sottoscrivere giammai così stolte dottrine.

Insorgono ora altri difensori di nuove Tesi, e per impugnare gli Cattolici, e veri nostri sentimenti c' insegnano „ che non è poi sempre illecita la lettura di quei libri, che Roma proibi-

„ sce . „ Se dovesse concedersi da noi una tal proposizione, potremmo giustamente pretendere, che i nostri Avversarj concedessero a noi quest' altra, „ non è sempre illecita la violazione delle leggi „ Civili, perchè nello stabilimento di queste, pos- „ sono facilmente aver luogo la passione ed il pre- „ giudizio. „ Nè quì avrebbe forza qualunque replica in contrario; mentre tutto ciò che ci si opponesse, di leggieri potremmo ritorcerlo a danno di quello, che osasse contradirci. Molto meno ci arrestarebbe dal disegno il voluto regio beneplacito, affinchè si ammetta la proibizione dei libri cattivi; perciocchè, come abbiamo accennato all' assioma terzo pag. 48. alla Chiesa, ed a chi ritiene il di lei impero spirituale è stato conferito da Dio, e confermato il diritto di schermirsi, e difendersi da ogni sinistra vicenda. Che se la Chiesa ha un tale diritto di difendersi da chi le arreca danno, se per di lei comando debbono scansarsi tutte le cose, che le sono di grave nocumento; dunque per ottener tutto questo non è necessario il libero consentimento della Regia potestà; altrimenti ne seguirebbe, che la Chiesa, nè potesse consultare, e provedere allo spirituale vantaggio delle anime, nè difendersi dagl' ostinati suoi nemici. Inoltre la Chiesa ebbe da Gesù Cristo la facoltà di legare, e di sciogliere indipendentemente dal consenso dei Principi; dunque può servirsi di essa indipendentemente. A che servirebbe in fatti la potestà di far leggi, se poscia mancasse la libera potenza di promulgarle e dichiararle ai fedeli? Hanno forse i Principi solamente il diritto

di stabilire le leggi, senza il libero potere di pubblicarle? O pure tutto questo dovrà negarsi alla Chiesa soltanto? Il togliere alla Chiesa la libertà di promulgar leggi, e decreti per stabilire i Figli suoi nella fede, e nel buon costume, è lo stesso, che opprimerla, rovinarla, annientarla. Comunque pertanto la Chiesa le sue leggi appalesi ai Fedeli, egl' è incontrastabile, che sono essi tenuti ad osservarle, sebene il Regio beneplacito il proibisca, perchè il volere di quella in niun modo dipende da questo, e perciò non è esso necessario.

Insegna l' Eybel, che *il Principe ha tutt' il diritto di vedere anche quei Decreti, che concernono cose dommatiche, acciò in questi nulla si frapponga, che sia di nocumento alla Repubblica*, = e Febronio nel commentario della sua ritrattazione aggiunge, = *affinchè non si offendano i diritti de' Vescovi, o le libertà, e le consuetudini delle Chiese, e de' Principi, o pure acciò non si trasgrediscano gl' assegnati limiti della Potestà Ecclesiastica*. = Ma se queste dottrine sussistessero, dovrebbe sussistere ancor questa, che per indubia illazione quì ne discende, cioè, che = *la Chiesa ha egual facoltà di vedere, e di invigilare circa tutte le leggi, e i decreti de' Principi, affinchè colle cose temporali, e politiche, non si frammischino cose contrarie, e nocive al ben della Chiesa, ed all' eterna salute delle Anime; acciò non si offendano i diritti dell' istessa Chiesa, de' Papi, e de' Vescovi, o si tolgano i privilegj, le antiquate consuetudini delle Chiese, e l' Ecclesiastica disciplina, e finalmente perchè il Principe non si dilati coi confini alla propria potestà assegnati*.

Isegna di più lo stesso Eybel, che = *il Principe può far sì, che non si stabiliscano cose pregiudiziali alla Repubblica; ed ancora ha diritto di cautelarsi circa i danni futuri.* = Dunque ancora = *alla Chiesa spetta un consimile diritto, che non si determinino cose nocive alla medesima, e di cautelarsi rapporto ai danni futuri.* = E perciò compete a questa di ricercare i promulgatori delle eresie, che tanto male arrecano ai figli suoi, di punirli, se ostinati, e lungi da se discacciarneli.

Aggiunge alle indicate questa dottrina ancora il nostro Canonista. = *Il Principe*, dic' egli, *ha il diritto di invigilare, acciò non sieno elette alle dignità Ecclesiastiche persone disturbatrici la pubblica quiete.* = *Dunque anche la Chiesa* (soggiungiam noi) *avrà il diritto di star sempre vegliante, perchè non sieno eletti ai pubblici ministeri de' Regni quelle persone, che apportino nocumento, e ruina a sestessa.* = E siccome per Eybel può il Principe dar d' eccezzione alle Ecclesiastiche elezzioni, e giunger fino all' esclusiva del Papa; così con più di raggione potrà la Chiesa nelle elezzioni dei Principi, o de' suoi ministri escluder quelli contrarianti la Religione, o sospetti d' eresia, o ver scandalosi; dovendosi assai di più valutare il bene spirituale delle Anime da Gesù Cristo redente, che qualsisia temporale vantaggio.

Se finalmente questo avvelenato ristauratore di capricciose canoniche leggi ci insegnasse, come di fatti c'insegna, che = *al Principe incombe il legittimo diritto, che non sieno conferite senza il suo beneplacito le dignità, e qualunque Ecclesiastico beneficio*

agl' esteri, e forastieri := Un somigliante diritto; risponderem noi, apparterrà al Capo della Chiesa, che secondo lo stabilito principio, e le raggioni stesse poco innanzi addotte *potrà proibire, che non sieno promossi, senza il previo suo consenso, alle secolari Magistrature, e civili impieghi gl' Esteri, e forastieri, specialmente gl' Eretici, e Protestanti*. Che se tanto diritto dovrà senza meno riconoscersi nel Capo della Chiesa, quanto fa mestieri che ne abbia per difenderla da ogni nemico assalto, a norma di quello abbiamo altre volte accennato; come potrà negarsi che non abbia ella la legittima potestà di condannare, proscrivere, abolire tutte le leggi civili, quante volte esse notabilmente pregiudichino alla Cattolica Religione, alla pietà, e salute delle anime, ed al bene finalmente della stessa Chiesa? (*a*) Tralasciando addunque per ora queste cose, diciamo

I. Pregiudica quella legge, che affatto proibisce, senza il Reale consenso, gli esercizii spirituali, e la predicazione della divina parola, perchè con sì fatta legge si toglie ogni mezzo efficace alla conversione de' peccatori, ed alla vera santificazione delle anime, o questo almeno si sospende con gravissimo danno di quelle, particolarmente (come l' esperienza più volte ce ne ha istruiti)

(a) *Si potrebbero quì osservare moltissime leggi riportate dal Bartolo, una delle quali conferma il Concilio di Rimino favorevole agl' Ariani, altre sono simoniache, ed altre danno la facoltà al marito d' uccidere la moglie, ed al Padre di ammazzare l' adultero e la Figlia insiememente sorpresi nell' adulterio.*

quando sotto vano, mendicato pretesto, così *piaccia* agl' Eterodossi, o a quegli uomini, che del tutto da se stessi sbandirono, e Religione, e pietà.

II. E' parimente nociva la legge, che impedisce alla Chiesa di consacrare tanti Sacerdoti, quanti sono utili, e necessarii al Ministero spirituale, o proibisce, che li Primogeniti, o li secondo geniti si avanzino agl' Ordini sacri; perchè in tal caso la Chiesa restarebbe priva di necessarii, ed utili Ministri, all' elezzione de' quali tanta podestà essa ritiene, quanta ne ha il Principe riguardo a quelli, che bramasse assumere per gl' impieghi di una pubblica Magistratura. E ciò non per altro motivo, se non per quello da noi sopra accennato, cioè, che tanto di diritto è stato dato, e confermato da Dio a chiunque ritiene un impero spirituale, quanto se ne richiede affine di perfezzionare la Chiesa, e questa sempre mai difendere da ogni svantaggiosa, contradicente vicenda; e quindi perchè molti fra i Primogeniti, o Secondogeniti, come spesse fiate suole accadere, sono più atti, e più fervidi nello spirituale Ministero.

III. Pregiudicherebbe egualmente quella legge, che vietasse negli affari Ecclesiastici il ricorso, e l' appello al Romano Pontefice; come sarebbe di pregiudizio ai Sudditi, se quando il volesse e giustizia, e ragione, gli si rendesse inaccessibile il proprio Principe. Ond' è che non senza forte motivo ne avvertì Natale Alessandro alla diss. 1. Art. 1. Ses. 12. in cui insegnò, che: *Appellare ad Romanum Pontificem jus divinum est, quod Sacri Canones, & tota antiquitas commostrat. Prohibere igitur*

ne appellationes ultra Curiam Archiepiscopi deferantur absque assensu Regis, quid aliud est, quam Romana jura violare, omnium Episcoporum libertatem opprimere, omnem Ecclesiæ disciplinam pessumdare? In simil guisa s' espresse S. Anselmo con Guillelmo II. (come riferisce lo stesso Natale Alesandro) quando disse: *hoc enim jurare (non appellandi) Beatum Petrum est abjurare; qui autem Beatum Petrum abjurat, Christum, qui Eum super Ecclesiam suam Principem fecit, abjurat.*

IV. Danneggia la Chiesa quella legge, che non permette ricorrere alla medesima per l' alienazione de' suoi beni, necessarii, ed indispensabili pel mantenimento de' Sacri Ministri, quale mancando, mancherebbero ancor essi. Nè possono i Principi Secolari, senza il consenso della Chiesa, disporre di quei beni alla medesima spettanti, perchè in tal caso poco vi vorrebbe, che le Chiese affatto si spogliassero, ed in fine (come più volte è accaduto) si riducessero ad una estrema mendicità. E per questo appunto i Concilii, e specialmente quello di Trento, giustamente condannano quelle alienazioni de' beni Ecclesiastici, fatte senza il dovuto consenso della Chiesa.

V. E per finirla, sarebbe di grave danno eziandio quella legge, che onninamente volesse, che non si professassero dalle Vergini con solenne irritrattabile giuramento gli Evangelici consigli, o pure togliesse ai Monasteri la similmente giurata perpetua Clausura. Perchè le Monache al riferire di S. Cipriano *cum sint illustrior portio*

Gregis Christi, derogando alla Religiosa Professione non sarebbero forse più tali, e restarebbero prive di sì grande spirituale profitto; essendo certo, che le Monache meno si distraggono dalla cose divine, e possono facilmente avere mezzi più acconci per conseguire la Cristiana perfezzione, quando con risoluta costante volontà ad una perfetta clausura si consagrino. E ciò per quella raggione appunto, che ci apprestarebbe una vigna, a cui se folta siepe mancasse per difenderla dai latroneggi degl' Uomini; o dai morsi delle insidiose Volpi, e dalle unghie degl' arrabiati Cignali, straziata, e svelta ben presto ne rimarrebbe; così tolta dalle Monache, e dai Monisteri la Clausura, a molti, e gravissimi pericoli in un punto istesso si scorgerebbero quelle esposte. Quindi raggionevolmente la Chiesa fin dai secoli più remoti, credette utile, e necessaria la Clausura, e come tale la comandò, secondo che ce ne assicurano i Concilii *d' Epone*, o *di Jenne* celebrato l' anno 517. cap. 38. ed il VI. *d' Arles* nel 524. cap. 7.

ASSIOMA QUARTO.

Tutte quelle cose, che per vano arbitrio degli Uomini favorirono un tempo la Religione, quali realmente chiamansi accidentali (cioè non essenziali) subito che incominciano ad essere nocive alla Repubblica, non sono Religiose; e perciò all' istante debbono proscriversi dall' illuminato Principe, a cui soltanto conviene il conoscere le cose nocive alla medesima.

Posto un simile principio, che al parere del nostro Professore dicesi indubbio, forse non avremo noi motivo di pretendere dall' Eybel esser più forte, anzi più chiaro quest' altro, che pure dal suo con evidenza ne discende? Sì che l' abbiamo questa ragione, e perciò ritorcendo il medesimo diciamo. *Tutte quelle cose, che per umano capriccio favorirono altra volta una Repubblica, uno Stato, un Regno, e che accidentali volgarmente appellansi, appena che incominciano ad arrecar danno alla Chiesa, non sono legitimi diritti del Principe; ond' è che debbono subitamente proibirsi, annullarsi dal Capo visibile della Chiesa, a cui per proprio debito, ed unico incombe il conoscere ogni qualunque cosa nociva alla Chiesa*. Dal quale assioma tre cose ne sieguono: 1. Non esser Religioso ciò, che è nocivo: 2. Spettare solamente al Principe il conoscer le cose pregiudicievoli; 3. Da esso doversi proscrivere le cose danneggianti la Repubblica.

Ed in quanto alla prima sembra troppo giusto l' asserirere, che non sono Religiose, e buone, cioè non possono convenire nè col diritto Ecclesiastico, nè coll' onor di Dio quelle cose, che sono lesive della pubblica tranquillità; tanto più che è certo, che Iddio non vuole, nè può volere, che alcuna cosa, quantunque minima, per uman capriccio alla religione aggiungasi, e questa contraria del tutto sia al retto fine delle Città, non potendo essere infra di loro a vicenda contrarii non meno il bene della Religione, che quello della Repubblica. La onde al medesimo ogget-

to non c' incresce sostenere, che quelle cose riconosconsi nocive alla Chiesa, e che non sono essenziali al suo stato, non cadono sotto la giurisdizione Reale, e però il Principe nulla può decretare in quanto ad esse. In fatti, siccome per l' Eybel la Chiesa se ordinasse qualsivoglia cosa, che offendesse, o danneggiasse la Repubblica, quasi abusarebbe della sua potestà, perchè Essa, a norma delle sue Catoniane sentenze, non ha diritto agl' abusi; così il Principe ancora abuserebbesi della sua potenza, se ordinasse cose nocevoli alla Chiesa, mentre nepur Egli può in se riconoscere diritto alcuno agl' abusi medesimi,

Ma soggiunge quì il nominato Professore, che *qualora il Principe abolisca le ordinazioni della Chiesa non dimostra alcuna indiretta autorità nell' istesse cose spirituali, perchè quelle non possono in conto alcuno appartenere alla Religione.* = *Dunque la Chiesa ancora derogando a quelle cose pregiudiciali a sestessa, ed una volta stabilite dal Principe, non dichiara alcun indiretto dominio sopra le stesse cose temporali, perchè in niun modo possono appartenere al temporale Governo.* = Similmente non passeremo sotto silenzio quel tanto, che scioccamente dal medesimo ci si vuole insegnare, allorchè ci fa sapere, che = *se il Principe s' abusa della sua potestà in danno de' sudditi, non può la Chiesa proibire cotali abusi; perchè questa non può ingerirsi nelle cose temporali, tanto più che l' abuso d' una cosa non conferisce ad alcuno i mezzi affine di arrogarsene la potestà di vindicarlo* = dunque ancor noi egualmente rispondiamo, che

se = *la Chiesa si abuserà della sua potestà, non potrà il Principe Secolare vindicare un tale abuso, appunto perchè non ha Egli diritto nelle cose spirituali, e ne l' abuso di questi gli somministra raggione di esercitare quella potestà che non ha. E però ad un tal Principe non spetta di togliere, o di corregere alcun abuso, qual per accaso serpeggi fra le pie esercitazioni de' Fedeli, i riti della Chiesa, le Sacre Processioni, o Pellegrinaggi, e finalmente tra la disposizione dei giorni festivi, e suppressione, o riforma di Confraternite, e simili.*

Ci soggiunge finalmente il nostro legislatore alla moda, che quando = *il Principe si abusa della sua potestà in danno della Chiesa, questa oltre che debbe soffrir tutto con somma rassegnazione, non può eziandio fare alcuna resistenza, perchè questa è stata sollennemente proibita da Gesù Cristo, e dagl' Apostoli.* = Se frà gli tanti storti principii, che fin ad ora abbiamo procurato alla meglio di confutare (procurando di ferire il nostro Avversasio coll' istesse armi, colle quali credeva Egli di riportare contro noi un compiuto trionfo) uno ve n' ha, che meriti maggior considerazione; fondatamente crediamo, che questo poc' anzi esposto sia appunto quel d' esso. Egli giudiziosamente si è diportato nella esposizione del medesimo, perchè se non ci avesse raccomandata la pazienza, realmente tanto inculcataci dal Redentore, chi sà, se avressimo persistito all' arduo cimento di sopportar pazientemente una così storta legislazione, la quale perchè non coerente alla raggione, nè alla rivelata

dottrina, ci reca perciò una quasi nauseante molestia? Ma guardici Iddio di non attenerci a così salutari consigli. Quindi di buon animo sopportando ogni cosa; torniamo ora con tutta piacevolezza a vindicare gli forti inconvenienti, che da tal dottrina derivano; giovandoci lo sperare, che Egli istesso riceva con eguale rassegnazione questa risposta. che noi abbiamo impresa non a danno di sua Persona, ma solo ad oggetto del proprio suo ravvedimento. Torniamo adunque all' opra. Ci dica in grazia il Sig. Canonista: Perchè non dovrà il Principe essere egualmente paziente, se mai la Chiesa, per mero accidente qualche volta sorpassasse il confine della sua potestà? Forse che la pazienza si prescrive, si raccomanda alla Chiesa solamente? Perchè si dovranno soffrire fino all' eroismo altro che i danni spirituali della Chiesa, e non quelli temporali della Repubblica? Non è proibito al Principe di far resistenza alcuna per qualunque anche minimo vantaggio in favor dello stato; e sarà proibito alla Chiesa di resistere ad uno, che con violenza o affatto togliesse, o almeno scemasse il bene spirituale delle anime, riattiepidisse il fervor della fede nei Cristiani, e poco avesse a cuore il culto, e l' onore di cui ognuno è debitore a Dio? E' forse da preferirsi il regno temporale a quello spirituale? Benchè la resistenza non sia necessaria a ciascheduno in particolare; può nulla ostante esser necessaria alla Chiesa per il commune Spirituale vantaggio. In fatti se un Principe Apostata, come Giuliano, o pure un infedele, come il

Gran Turco volesse totalmente distrutta la fede Cattolica, quando i fedeli concordemente la difendessero, come fecero i Maccabei contro l'empio Antioco, se coll' ajuto di un altro Principe egualmente potente gli resistessero; chi mai potrebbe condannarli? Niuno certamente, come appunto niuno condannò le magnanime imprese dei Maccabei in sostegno della loro fede, e della loro Regione.

Nè torni ora in campo col giuramento di fedeltà, mentre è certo, che questo non obbliga giammai al male, come il patto sociale non può pregiudicare alla fede, ed alla pietà. Ma dato ancora, e non concesso, che la Chiesa non possa servirsi di mezzi temporali per riparare sì fatti disordini; non potrà forse resistere coi mezzi spirituali delle censure? Essa da Gesù Cristo ha ricevuta la potestà di scomunicare, e di questa si è servita più volte per punire i suoi ribelli o per mezzo de' Concilii, o vero per mezzo dei Romani Pontefici. E quando un Cristiano scommunicato sia reso privo dei beni spirituali della Chiesa; qual privazione sarà più da paventarsi questa, o quella d'un Regno temporale, e caduco? *Horribilius est*, diceva S. Agostino, *horribilius est tradi Satanæ, per excommunicationem, quam gladio feriri, flammis absumi, ferisve subiici ad devorandum*. Lib. cont. advers. legis, et prof. cap 17. Ed oltre le censure chi potrà proibire di ricorrere a Iddio con fervorose orazioni? E questa non sarà resistenza da temersi? Con esse San Pietro resistè, e conquise Simon Mago. S. Paolo fece

divenir cieco il mago Elima, S. Alessandro ottenne la morte disperata d' Ario, S. Efrem scompigliò il formidabile esercito Persiano, e per le orazioni dei Fedeli molti Principi furono vinti, ed annientati. Guai per ciò quando la Chiesa Sposa di Gesù Cristo a lui gridando ricorra, *ut inimicos sanctæ Ecclesiæ humiliare dignetur, & hostium nostrorum Dominus elidat superbiam. & eorum contumaciam dexteræ suæ virtute prosternat*. Guai quando prieghi con Esdra: *Recordare Domine Deus meus adversus eos, qui polluuntSacerdotium, jusque Sacerdotale, atque Leviticum*. Oh quanto male pertanto ingrandiscono il Principato coloro, che sediziosamente procurano di legar le mani alla Chiesa, e di spogliarla d' ogni legittimo diritto. Essi espongono i Regni alla vendetta di colui, che *reprobat consilia Principum, & est terribilis adversus Reges terræ*.

Dimostrato già inconcludente il di sopra citato principio del nostro Autore per quello concerne il primo esposto inconveniente; fa ora di mestieri passare al secondo, per vedere più chiaramente di qual peso egli sia quell' istesso principio, che invece di chiarirne vieppiù confonde il buon senso d' un ordinata ragione. S' inganna pertanto allorchè ci sprona a credere, appartenere al Principe solamente ciò, che può esser nocivo alla Repubblica. Imperciocchè, se così fosse, chi non vede, che potremmo noi a nostro bell' agio contro di esso così ripigliare? Dunque alla Chiesa ancora solamente s' apparterà il distinguere, e giudicare ciò, che potesse pregiudicargli; come appunto sarebbe l' indagine degl' abusi; se gl' esercizii dalla Cristiana Pietà raguaglino superstizio-

ne, e sì, o nò convenga il pratticarli. Sarà dunque diritto della Chiesa l' esaminare quali siano i libri scandalosi, che perturbano la quiete spirituale delle anime ad essa lei affidate; se la Professione religiosa fatta nell' età solamente di sedici anni pregiudichi alle anime; se le leggi promulgate contro l' asilo, e l' immunità personale degli Ecclesiastici offenda la venerazione dovuta alle Chiese, o alle Sacre persone; e finalmente essa sola potrà discernere, se gl' abusi introdotti nei Monisteri, e nelle claustrali famiglie ostino alla vita spirituale, e religiosa di chichesiasi. Queste certamente, ed altre simili ricerche, proibizioni, o moderazioni saranno d' Ecclesiastico diritto unicamente, e non già del Principato.

In simil guisa ci diportaremo nello schiarimento del terzo assordo, che per necessaria illazione discende dal principio stabilito dal nostro Avversario, in cui ci significa, che senza alcuna dimora, o nojosa lentezza deve il Principe annullare qualunque sia cosa dannosa alla Repubblica. Dal che noi deduciamo lo stesso in favore del Preside della Chiesa, che non dissimilmente sarà tenuto di sbandire dalla sua Sposa quanto potesse essergli nocivo, e deturparle l' immacolato suo splendore. Dunque non dal Principe debbono togliersi gl' abusi nelle cose spirituali, perchè se come dicemmo, il solo Capo della Chiesa può proibire quanto arreca danno allo spirituale profitto de' figli suoi; potrà ancora proibire i libri scandalosi, temerarii, eretici, o sospetti di Eresia, e potrà annullare tutte le leggi promulgate,

e stabilite per la ruina, o rilasciamento dello spirito, in quella guisa appunto, che giudicherà più saggia, e più di leggieri conducibile al bramato intento. Da tutte queste raggioni sin quì da noi esposte, sembra che non vi sia luogo alla replica.

Ma non dandosi giammai per vinto il nostro avversario; altre ragioni, o per meglio dire, nuove arguzie, e nuovi sofismi ci pone ora in campo, onde attirarci al suo partito. Invano però si affatica renderci vittime d'un disperato consiglio; mentre non essendo noi di quelli a' quali al dir di Giovenale, il bianco in nero cangiar a pregiudizio altrui sol giova, e piace; soffriremo più tosto, che ci si dica d'esserci inutilmente adoprati per sgombrarlo dalle dense tenebre dell'errore in cui miseramente sen giace, di quello che abbandonare la vera, la soda, la giusta credenza di tali cose, bene spesso discusse nei generali Concilii, e da rispettabilissimi Padri, che congiungendo alle scienze una severa pietà, furon mai sempre indefessi sostenitori della Chiesa di Gesù-Cristo. Che mai addunque potrà quì soggiungerci il nostro autore, che sia d'ostacolo, e debiliti il peso delle già espresse nostre ragioni? Eccolo. = Il Principe, dic' Egli, è Avvocato, e difensor della Chiesa, e però come tale ha tutta la potestà nelle cose Sacre, onde può convocare li Concilii, imporre silenzio alle Teologiche scolastiche dispute, proibire quei libri, che crederà inutili, o contenenti false massime, stabilire l'età per gl'ordini Sacri, costringere gl'Ecclesiastici all'osservanza de' Canoni castigandone i trasgressori, presiedere alle predi-

che, onde conoscere se nulla vi sia, che per mezzo di sediziosi concetti guasti l'altrui orecchie, ed altre cose simili =. Questo adunque è quel che ci risponde? Noi ne siam contenti, perchè aspettavamo di peggio. Di grazia però ascolti egli le opposte nostre ragioni, come abbiam noi pazientato d'udirne le sue. Diciam pertanto, in primo luogo, che sono assai differenti fra se la Civile, e l'Ecclesiastica Potestà, benchè nel suo genere ciascheduna in se stessa sia grande, ed indipendente. Se dunque il Principe, come difensore, ed avvocato della Chiesa avesse diritto alle sopraccennate cose, e senza il permesso di essa, o essa dissentendovi affatto, potesse togliere ogn'abuso, e comandare la riforma de' costumi; converrebbe allora dire, o che le cose Sacre, e tutte le altre di sopra accennate non fossero mezzi riguardanti il conseguimento della eterna salute, e quindi non appartenere alla Chiesa, tanto più, che secondo il pensare di Eybel = *il diritto al fine, conferisce il diritto ai mezzi* =; o almeno che l'Ecclesiastica potestà non sia in modo alcuno distinta dalla potestà Secolare, il che non può credersi; o finalmente, che riguardo alle cose Sacre, e spirituali diansi due potestà egualmente assolute, ed indipendenti, lo che secondo Grozio del tutto ripugna.

Secondariamente dimandiamo: o il diritto del Principe nelle cose sacre è dipendente, e subordinato ai Prelati della Chiesa; o è indipendente. Se non dipende; dunque il Principe secolare in quanto a questo non è nè suddito, nè figlio del-

la Chiesa, ma è Pastore, Capo, Legislatore, e Governatore della Chiesa, anzi sarà superiore alla Chiesa istessa, a somiglianza d' Elisabetta Regina d' Inghilterra, che in tutte le cose spirituali, ed affari Ecclesiastici volle esser riconosciuta qual suprema Governatrice, la qual cosa contradice alla definizione del Concilio di Firenze, che poco appresso riportaremo. Se poi è dipendente: dunque il Principe nelle cose sacre, e spirituali deve dipendere dal Capo della Chiesa, e da suoi subalterni Prelati, nè può con signorile dominio disporre delle cose sacre; ma come difensore, ed Avvocato della Chiesa deve esibire la sua forza, e la sua autorità agli Prelati Ecclesiastici (quando la necessità lo richiedesse) con il diloro libero beneplacito, e consentimento, giammai però espiscato, nè violentato.

Rispondiamo in terzo luogo che il grande onorifico uffizio di Difensore della Chiesa deve essere in vantaggio, e non in detrimento della medesima. Non sarebbe però tale, se non fosse subordinato al giudizio, e beneplacito come del Vicario di Gesù Cristo, così de' suoi Prelati. Quanti litigii infatti, quanti inconvenienti, quanti scandali serpeggiarebbero allora per entro la Chiesa di Dio, e qual mostruoso disordine non si dovrebbe temere nell' Ecclesiastica disciplina senza l' unione de' giudizii, che pure assai difficilmente potrebbe rinvenirsi senza una tal dipendenza? Quante volte giudicherebbe abuso ciò, che abuso non è? Quante volte crederebbe espediente ciò, che è di danno alla disciplina Ecclesiastica? Piacesse a Dio

che di rado si sbagliasse in somiglievoli casi! Non avremmo noi allora giusto motivo di così replicare; all' Eybel quando c' insegna, che *v' è una fortissima presunzione, che gli Ecclesiastici ignoranti delle cose pubbliche, e dei comuni vantaggi della Popolazione, siano facilmente per stabilire cose producenti un gran danno alla felicità pubblica*; non avremmo, diceva, allora noi giusto motivo di replicare così. Dunque *ancora il Principe, se bene difensore della Chiesa, ignorando le cose Ecclesiastiche, fa presumere, che in vece di provedere al bene della medesima Chiesa, stabilisca più tosto cose, che danneggino se stessa non meno, che la commune salvezza delle anime.*

Che direm poi noi, se ci si obiettasse, che i Principi quando pensano di venire alla risoluzione di una cosa, non da sestessi, ed a capriccio la risolvono, over la comandano; ma preventivamente consigliansi con persone dotte, ed illuminate, quali giammai dando sospetto di lor probità, nulla v' è da temere, che siano per suggerire inconvenienti? Ma Dio buono! Forse nel Mondo si scarseggia ora d' adulatori, o forse mancano dottori di titolo, e non di sostanza? Eh che di questi è pur troppo infinita la turba. Quindi essi, o per l' odio, che han radicato nel cuore contro gl' Ecclesiastici, o mossi da ambizioso prorito, o vero spronati dall' avarizia, conosciuta l' indole di quei a' quali servono di consultori, bene spesso si piegano al di loro genio, e volontà, appoggiando il più delle volte il loro giudizio, a dottrine arbitrarie, ed alla moda più tosto, che a

quelle indubbie derivanti o dalla rivelazione, o dalla costante tradizione della Chiesa. Anche Costantino, e Valente Imperadori avevano i loro Teologi, che li consigliavono a favorire l'Eresia d'Ario. Così gl' avevano Copronimo per gl' Iconoclasti, Enrico III. Elisabetta d'Inghilterra, e Federico I., e II. per aderire ad altri Scismi, e ad altre Eresie. Che per ciò? Quanti incovenienti ne nacquero per cotali consultori? Basta leggere le Istorie Ecclesiastiche per riempirsi di raccapriccio, e di rossore. Dunque non basta il consultare i Teologi; conviene consultar quei, che alla vera scienza congiungono la Cristiana pietà. Se così si facesse, chi potrebbe dubitare che i Principi fossero consigliati di rendere a Cesare ciò, che è di Cesare, senza usurpare a Dio ciò ch' è di Dio?

Ma nulla è da temersi, soggiunge qui il nostro Eybel, sì nulla è da temersi: perchè la Chiesa mai mancherà, e la Religione per l'empietà de' Principi non naufragherà giammai. E' vero, che la Chiesa non può mancare sino al finir de' secoli; ma non così è certo, che del pari non mancheranno mai di fede i Regni. Mancarono in fatti l'Africa, l'Asia, la Grecia, e con molti altri mancò ancora di fede l'Inghilterra, che da magnanima difenditrice della Chiesa per l'empietà d'Enrico VIII. e di Elisabetta, passò quindi ad essere forse la più implacabile nemica. E benchè la Chiesa fondata sopra una ferma, e stabile pietra qual è Gesù Cristo non possa naufra-

gare; sono però molto da temersi le persecuzioni, i litigii, li scismi per non involargli la quiete, quale pure assaissimo nuoce al bene spiritule di essa. Chi dunque procurerà difenderla in così pericolosi frangenti? Apportò forse la potestà Ecclesiastica tanto male agli Stati Secolari, quanto la Potestà Civile tratto tratto ne arreca alla Chiesa? O quanto meglio perciò sarebbe per essa, se non avesse tali difenditori: non temerebbe allora, che fossero per riuscire violenti oppressori non che sovertitori della Ecclesiastica disciplina, e del buon ordine?

Ma il Principe (ci si replica) il Principe è difensore della Repubblica. Dunque ha diritto alle cose sacre, quante volte così esigga la pace, e la tranquillità commune, non che il pubblico vantaggio. Anche i Vescovi (replichiam noi) anche il Papa, ed i Vescovi sono Pastori, e difensori della Chiesa; dunque ritengono in se il diritto ai Regni, ed alle cose temporali, quante volte così richiegga l'utile della Chiesa, e la pace, e la tranquillità delle Anime. E ciò con maggior ragione, perchè del bene temporale è assai più stimabile il bene spirituale, e la quiete della Chiesa.

E perchè li Principi sotto qualche pretesto possano stender le mani su le cose sacre; non ignoriamo esser stati inventati molti rigiri, per adombrare, ed incantare il volgo col dolce nome di ben pubblico. Però si declama severamente contro gl'inconvenienti, che nascono dalla potestà Ecclesiastica, quali dell'intutto sono falsi, o se veri sono il più delle volte di poco momento, o

pure se alcune volte di qualche conseguenza, o debbono pazientarsi (secondo che ci ha insegnato in altro luogo il nostro Competitore) o sono finalmente rimediabili, senza che indebitamente, e con sfrontato consiglio si tratti usurpare un diritto, che più volte dicemmo esser proprio unicamente della Chiesa, e mai dei Principi. Ma quali saranno queste cose che privano i Popoli della pace che godono? Qual inconveniente può mai accadere ad essi per motivo della potestà Ecclesiastica? Fra litanti, che se ne spacciano, ecco i principali: la predicazione della parola di Dio, eseguita da Preti, Frati, specialmente forastieri, che pel troppo zelo della Religione, sono sospettosi, turbolenti, inquieti; o come dice, un Anonimo, quella predicazione, che per lo strepito è diretta ad atterrire ognuno. Secondo la promulgazione delle leggi Ecclesiastiche. Terzo, l' elezzione di quei Vescovi, Abbati, Primati, quali, se forastieri, e Papisti di massime, non possono non essere odiosi al Principato, ed ai Popoli. Quarto le immunità, e gli giudizii Ecclesiastici. Ecco li grandi sconcerti, ecco il gran disordine, che si asserisce d' ordinario provenga dalla potestà Ecclesiastica. Ma di grazia in che si appoggia la verità di simili inconvenienti, o per dir meglio di tali imposture. I Principi Saggi, ed illuminati giammai pensarono così. S. Ludovico infatti Re di Francia fra i salutari Cristiani avvisi, che lasciò prima di morire al suo figlio, gli raccomandò la pace colla Chiesa, raccontandogli, che Filippo Augusto di lui avolo ad un suo intimo Consigliere,

che sempre gli predicava, che la Chiesa si usurpava tutti i diritti, e si scemava perciò di molto la giurisdizione Reale, aveva risposto di crederlo; ma nulla ostante per le grazie innumerabili, che Egli aveva ricevute da Dio, voler più tosto, che si perdesse affatto ogni suo diritto, di quello che avere a contendere colla Chiesa. Quindi così soggiunse al suo figlio: = *dilige ergo Ecclesiasticos, & pacem habe cum illis, quantum poteris*. = Filippo di Valois, allorchè un Ministro si querelava del Clero, così disse a Bernardo Duca di Baviera; = *Ego libentius jura Ecclesiæ augebo, quam diminuam*. = Che non disse, che non fece Carlo Magno in favor della Chiesa? Parlando Egli un giorno di essa, da vero Cattolico, e da ingenuo magnanimo difensore della medesima, così tutti ne esortò: *In memoriam B. Petri Apostoli honoremus Sedem Apostolicam Romanam, ut quæ Nobis Sacerdotalis est mater dignitatis, esse debeat magistra Ecclesiasticæ rationis. Quare servanda est cum mansuetudine humilitas, ut licet vix servandum ab illa Sancta Sede imponatur jugum, pia devotione tolleremus*. C. Trib. c. 30. L'istesso fece S. Pietro Urseoli Doge di Venezia, che pria di morire visitato da Pietro suo Figlio, che gli succedeva al Principato, dopo avergli predette gran felicità, l'avvisò in fine *ne umquam a justitia deflecteret, sanctisque Christi Ecclesiis sua jura servaret*. E finalmente Enrico II. Re di Francia altamente protestò di voler sempre onorare la Chiesa difendendo la sua libertà, e privilegi, per meritarsi in fine la divina assistenza, e valida protezzione non

tanto per il corpo, che per l' anima. L. 1. recop. T. n. L. 6. Se dunque tutti questi descritti santissimi Principi vollero sempre lasciare intatti i diritti, e le libertà della Chiesa, anche con qualche di loro aggravio; e se, trascurata ogni restrizzione, giudicarono, che o niuno, o leggier pregiudizio potevano apportare al Principato con simili diritti: chi non vede, che le nuove dottrine inventate dall' Eybel siano per se stesse di un arbitrario, chimerico peso, e valore?

Valentiniano I. ancora lo smentisce. Anzi lo convince, quando confessando, che non apparteneva al Principe la nomina del Vescovo di Milano, così disse al Clero: *Supra vos est ista electio*. E quando rispondendo alle istanze fattegli per la convocazione del Concilio, dichiarò ai Postulatori, che *non licet hujusmodi negotiis me interponere. Sacerdotes, & Episcopi, quibus hæc curæ sunt ubicumque ipsis liberum fuerit, conveniant*. Soz. lib. 6. c. 7. Così fece il nominato Re S. Ludovico, che non credendo esser obbligato a ringraziar colui, che gli aveva ottenuto dal Papa la facoltà di conferire gli beneficii Ecclesiastici, francamente gli disse = *gratias non agimus tibi de his, quæ in periculum animarum nostrarum impetrasti*. Non avrebbero dunque parlato così gl' anzidetti Principi, se per la convocazione dei Concilii, o le elezzioni de' Vescovi fatte senza il loro beneplacito, avessero temuto, che insorgessero gravissimi mali, e disordini nel di loro regno. Che più? Federigo I. nella Costit. *ad decus*, Carlo IV. e Sigismondo Imperatori condannarono come erronei, ed iniqui

tutti quelli stabilimenti, e tutte quelle leggi, che contradicevano alla libertà della Chiesa, e degli Ecclesiastici, anzi comandarono, che *Ecclesia, & Ecclesiasticæ Personæ plena vigerent quiete, & secura libertate gauderent*. L' istesso Sigismondo secondo come c' insegna il Rain. an. 1433. n. 15. dichiarò le Costituzioni di Federico, e di Carlo concernenti la libertà Ecclesiastica, *ut justas, Sanctas, & legitimas*. Ma che serve rintracciar più prove, onde, convalidare le nostre assertive? Non v' ha chi ignori, che molti Principi, senza che sospettassero alcun inconveniente, francamente permisero le immunità Ecclesiastiche, forse memorì del gran detto di S. Bernardo alla lettera 245. scritta al Re Conrado, in cui prega, che *non veniat anima sua in consilium eorum, qui dicunt imperio pacem, & libertatem Ecclesiarum nocituram*.

In quanto poi spetta alla promulgazione delle leggi, sappia il nostro Autore, che la Chiesa ha sempre goduto delle sue libertà, in guisa che le sue leggi, oltre d' esser state ricevute senza alcun timore dagli Pii Regnanti, sono ancora state pubblicate senza il di loro consenso. E però volle Valentiniano, che *omnibus pro lege sit quidquid sanxit, vel sanxerit Apostolicæ sedis auctoritas. Petr. de Marca*. E Carlo Calvo comandò *recipi decreta Pontificis cum debita obedientia*.

Resta ora, che qualche cosa accenniamo intorno agli giudizii Ecclesiastici sopra de' quali tanto declama il nuovo promulgatore delle Canoniche leggi. Per il che eseguire, ci sia di guida il Proconsole d' Acaja, che sul punto di Religione ri-

gettò le querele fatteli contro S. Paolo, manifestando non appartenere ad esso Lui un consimile giudizio, come abbiamo negl' atti Apostolici 18. Ci favorisce l' Imperatore Aureliano, che nella causa del Vescovado di Scempsat rescrisse *standum esse judicio non suo, sed Romani Pontificis*. Nè tampoco il Re Teodorico ci contradice, se bene fosse Ariano, il quale non a se, ma al giudizio de' Vescovi soggettò tutte le accuse fatte contro il Pontefice Simmaco, così dicendoci: *nihil ad se de Ecclesiasticis negotiis, præter reverentiam, pertinere*. Anche Costantino Magno comandò, che il giudizio de' Vescovi fosse sempre inviolabilmente da tutti abbracciato fino nelle cause civili, come abbiamo nella legge da lui prescritta ad Abtavio; qual legge non è superstiziosa, ma leggittima, conforme provano Valesio Cujavio, Seldano, Jozino, ed Eusebio, ma ragionevole, e giusta, perchè il condusse per hno a ricusare le appellazioni dei Donatisti, *utpote ad suum forum non spectantes*. Dichiarò lo stesso l' Imperatore Basilio nella causa di Fozio, come abbiam veduto, e l' Imperatore Marciano decretò, *omnes Pragmaticas Sanctiones contra Canones Ecclesiasticos, robore suo, & firmitate vacuatas, cessare, L. Trivil. C. de sacros. Eccles.* Finalmente S. Stefano Re di Ungaria avvisando il suo figlio gli disse, che *si aliquis Episcopus deliquerit, eum corrigat; si non proderit correctio, tunc secundum Evangelium, dicat Ecclesiæ*. Ecco tutto ciò che abbiamo noi potuto rilevare in favore della nostra causa dell' autorità di così giusti Principi, quali non avrian giammai

risoluto, dichiarato, e parlato così, se avessero temuto, che fossero per nascere inconvenienti, e disordini dagli giudizii Ecclesiastici; ma più tosto avriano arrogata a se stessi la revisione di tali giudicati, che pure mai si arrogarono, o almeno ebbero pensiere di usurparsi dalla Chiesa.

Provata già di niun peso la nuova dottrina promulgata dall' Eybel, e vindicate, distrutte appieno coll' autorità dei fatti più illustri le da lui addotte ragioni; non sembri ora discaro ai nostri Leggitori il trattenersi per alcun poco ad ascoltare altre prove, che incontrastabili al pari delle sin quì prodotte dalla ragione istessa chiaramente ne discendono. Tornando addunque ad assumere quelli istessi inconvenienti, e disordini, per i quali asserisce l' Eybel, che s' invola alla Repubblica la tanto esagerata quiete, non solo per cagion delle prediche, ma ancora per la promulgazione delle Ecclesiastiche leggi, dell' elezzione dei Vescovi, dell' immunità, e simili; opponendo noi ragioni a ragioni, cercaremo ora da rilevarle in guisa, che affatto ne resti distrutto l'errore, ed il vero solamente trionfi.

Ed incominciando dall' elezzione dei Ministri, questa non dà che temere, essendo inviolabile canonica legge di presceglìere a tale esercizio quelli, che più risplendono nel Mondo, e per dottrina, e per costume, conforme ci additano le decretali *in 6.* quando prescrivono alla Chiesa d' invigilare con somma attenzione *ne indignis portæ pateant dignitatum*. Dal che ne siegue che giammai la Chiesa destinerà a coprire così luminose

cariche, persone torbide, sospette, ed odiose allo Stato. E se qualche volta l'accidente facesse sì, che alcuno fra gli eletti diventasse sedizioso, e tumultuante, non dovrà per questo ammirarsene chichesia, perchè ciò può di leggieri accadere ancora fra quei, che si elegessero dal Principe. Quello, che quì debbe valutarsi si è, che i Pastori delle anime, o possono con sicurezza di coscienza adattarsi alle leggi, ed alla volontà del Principe; o no: se possono, come non resisteranno i buoni, così non resisteranno i malvaggi; se non possono poco vi vorrà a dichiararli tutti empj, turbolenti, sediziosi, e di coscienza perduta ancorchè siano stati promossi, ed eletti dal Principe. E sarà poi questa giusta maniera d'accusarli come tali, se con petto magnanimo, e forte si porranno alla difesa della gran causa di Dio? Avranno poi giusto fondamento i Principi di lagnarsi di così saggi Pastori. Gli accusi pure a suo talento l'Eybel, gli accusino i di lui seguaci; noi nol faremo giammai.

Nè parimenti cagionerà alcun timore al Sovrano la predicazione della divina parola. I. perchè le prediche per se stesse oltre che tendono a sradicare del tutto i furti, gli omicidj, i tradimenti, le ingiustizie, gli odj, gli adulterj, e tutti gli altri misfatti, che realmente tolgono la pace agli Stati, o almeno procurano di inquietarnela; tendono ancora a rendere al Principe ottimi gli sudditi, e gli Cittadini. Ond'è, che quanto più è fervido nel Predicatore lo zelo, tanto più efficace se ne conseguisce l'effetto. Quindi questo zelo istes-

so ricadendo tutto in benefizio della Repubblica; chi non vede, che più tosto debba desiderarsi nei Ministri Evangelici, di quello proibirsi? Eh che il troppo zelo mai ha cagionato alcun danno. Il Principe sì, che lo cagionarebbe gravissimo, se ne comandasse la moderazione, o pure del tutto lo proibisse, come in appresso dimostreremo. Scioccamente adunque, e senza ragione si sforza colui, che sotto pretesto di ben pubblico, cerca sottomettere all' inspezione del Principe la Santa Predicazione.

II. Non potrà temersi questo gran male nè meno per parte dei Ministri siano questi forastieri, o nazionali, perchè tutti dipendono dai Vescovi, i quali per niun conto permetteranno l' esercizio d' un impiego così santo agli sediziosi, agli sospetti, ed agl' inabili, essendo inverisimile, che un Vescovo permetta, che predichi un estero infame, e capace di rapire ai Popoli la di loro pace.

III. Nè tampoco la troppa frequenza, ed il gran concorso di Popolo darà di che temere. Imperciocchè non v' ha chi ignori, che in simili circostanze non si tratta di sedurre i Popoli, e ritirarli dall' obbedienza, e soggezzione di cui vanno debitori al proprio Sovrano; nè in quelle si machina alcun male contradicente al ben pubblico; ma solo si cerca lo spirituale profitto di ciascheduno, congiunto ancora al bene temporale, e Pubblico. E poi per qual motivo nascerà questo timore nelle Pubbliche Chiese riguardo alle Prediche, e non nascerà nei ridotti Pubblici de' nobili, o del Popolo nei Teatri, nelle Case, e nelle

Piazze? Non si teme di quelli, che hanno il permesso del Principe, quantunque questo non abbia il dono della penetrazione de' cuori degl'adunati; e dovrà in così diverse circostanze temersi di quegli altri, che non richiedono un tal permesso. Ma ci dica una volta in grazia: è forse questo voluto permesso quello, che toglie il Popolo, il Principe, ed il Sacro ministro da ogni pericolo? Noi crediamo assolutamente di nò. Se dunque è così, qual frutto da tante novità, e da tante chimeriche legislazioni? Se bene infra i Principi Cattolici per tanti secoli abbia goduto di una piena libertà la divina parola, mai (s' intenda una volta) mai per essa è nato nel mondo inconveniente alcuno.

IV. Che direm poi della predicazione fatta con strepito, e con terrore, di quella principalmente di cui favellando i Salisburghesi, così dissero: *si guardino bene dal contristare il Popolo con Prediche sparse di strepito, e terrore (Circol. del Concist. di Salisburgo 15. Novembre 1782)*. Quando dette Prediche contristino i Popoli a penitenza, e non l' inducano alla disperazione, diremo che queste non sono già inutili, ma buone, ed anziche siano degne di esser proibite, debbono più tosto inculcarsi dai zelanti Pastori. L' Apostolo S. Paolo, che con una sua lettera indrizzata al Popolo di Corinto ravvolse questo nell' afflizione, e nell' amarezza, se ne rallegrò. Non è dunque vero, che il timore de' Divini giudizii, e della futura pena non renda santi gli uomini, ma ipocriti. Per accertarci di questo vero, basterà volgere anche passaggiero uno sguardo alle molte, ed

indubie testimonianze, colle quali lo Spirito Santo in più luoghi della Scrittura ce ne avvisa, ed a quelle di cui valgonsi i Santi Padri per convincerne i nostri Contraddittori: e quindi a prova conosceranno non solo il contrario, ma ancora saranno astretti di ripetere coll' Ecclesiastico al primo; e con Salomone ne' Proverbj al cap. 13. e 29. che *timor Domini expellit peccatum*: *per timorem Domini declinat omnis a malo*; e finalmente che *virga, & correctio tribuunt sapientiam*. E S. Tomasso insegna, che il timore risvegliando nell' uomo l' addormentata ragione, lo fa diligente. Ma che occorre il trattenersi quì in raggioni speculative per conchiudere, che non tutti fuggono il male, ed imprendono il bene per amore, ma solo per timor della pena? Ognun sà, che all' annunzio solo dell' imminente ruina di Ninive, convertironsi quei Popoli dal Santo Profeta Giona. Così S. Margarita da Cortona, S. Francesco Borgia, S. Silvestro fondatore della Congregazione dei Monaci di questo nome, atterriti dalla ricordanza dell' universale Giudizio, e del fuoco Infernale, convertironsi a Dio. Quindi s' inferisce che se il timor della pena rende saggio ognuno; malamente pensò l' Eybel al tit. 4. Lib. 3. §. 474. quando asserì: *che la forza non è atto rimedio per correggere gl' impeti dell' umano intelletto*. Ne quì stiaci a ripetere col celebre Macchiavello nel suo Principato, che il timor del fuoco rende l' uomo pauroso, e vigliacco; perchè egli è per noi incontrastabile, che torna assai più esser vile in questo Mondo, e salvarsi; di quello sia un eterno patire.

Ma dato ancora, che la predicazione della divina parola in qualche parte danneggi la Repubblica; ci dica in grazia il nostro Riformatore, questo danno sarà Egli spirituale? Non già. Se dunque niun spirituale svantaggio ne potrà accadere, perchè tanto temere dei zelanti, e dotti forastieri? Forse perchè sono disutili allo Stato col danaro, che via ne estraggono? Se fosse così, sarebbero del pari inutili i pubblici Professori di belle arti, i Capitani di Guerra, i Soldati, non che gli Musici, gli Strioni, quali tutti con piacere si ritengono sebene siano essi esteri, ed il più delle volte Cristiani di nome, e di sola apparenza.

Più. Se il Principe potesse escludere dal suo Stato quei Sagri Ministri, che troppo fervore appalesano per gli avanzamenti della Cattolica religione, chi sarebbe il di loro Giudice, chi il loro accusatore? Fra gli altri (a dir vero) sarebbero gl' inimici giurati della parola di Dio, sarebbro quelli, che giammai si danno il pensiere di fuggire le occasioni prossime del peccato; che anzi fomentano gli odij, le ingiustizie, ed ogni sorta di vizj, e che d' ordinario vivono senza pietà, e senza religione. Quindi è, che il Mondo essendo ripieno di malvaggi più che buoni Cristiani; non sembra difficile, che quelli appunto a' quali è a cuore la corruttela, ed il disordine, schiamazzino contro tali Predicatori, e come un tempo di Gesù Crirto, così dicano di loro, che sono seduttori de' Popoli, e nemici di Cesare. Nò, che non debbono temersi cotali capricciosi inconvenienti: quello, che paventarsi debbe si è il gran male, che ne deriva alla Chiesa, se si toglie la

libertà del predicare, e se le elezzioni degli Ecclesiastici Ministri, la promulgazion delle leggi, i giudizj, il governo, si voglia soggetto al beneplacito della secolare Magistratura. Imperciocchè poco vi vuole ad incontrare in essa una sfacciata simonia, o almen che elegga a sì gelosi impieghi uomini rilassati, ed ignoranti, e che coll' abito Clericale, vestano la più scandalosa Secolare libertà. Ed oh che infinito disordine quindi ne avverrebbe al Corpo intero della Chiesa, che priva di ogni sostegno, si troverebbe per ogni lato combattuta, e poco men che annientata! Ma tolga per sempre Iddio da essa un sì funesto augurio, nè giammai permetta, che nel cuore de' Figli suoi o tanta rilassatezza si annidi, o così ostinata contrarietà.

Passiamo ora a brevemente trattare ciò che concerne le leggi, e gli Ecclesiastici giudizj. Diciamo perciò, che queste o riguardino la fede, e li costumi, ovvero si diriggano al buon regolamento della Chiesa, quante volte disgustino alla pubblica Magistratura, se bene necessarie esse siano, e di profitto alle anime; molto vi sarebbe da temere, che non fossero proscritte per vano capriccio. Allora oh il grave danno, che ricaderebbe alla Chiesa tutta, soggetta in tal caso alle violenti disposizioni di Magistrati talora Acattolici, o almeno insidiatori, ed usurpatori dei legittimi inviolabili diritti della Chiesa medesima.

Che direm poscia dei giudizij Ecclesiastici, se anco questi si comprendessero, come infatti si vogliono compresi dal nostro Riformator di Canonica sotto la giurisdizione del Principe, e quel

che più rileva si ammettessero le appellazioni? Allora si che dovrem ripetere col Clero di Francia, che *longe major oriretur appellationibus, tamquam ex abusu perturbatio, & confusio*, perchè appunto *nulla omnino res esset, cui pretendere non possint speciem abusus, si ad se tunc supplices venire compellerent Ecclesiasticos*. Act. Cler. tit. 1. c. 9. An. 1666. E siccome gravissimo sarebbe il male, che avverrebbe alla Repubblica, se l' Ecclesiastica Podestà negli giudizii civili abusivamente esigesse le appellazioni, perchè così molti giudizii de i Magistrati o si distruggerebbero, o se ne impedirebbe il ricorso al supremo Tribunale del Principe, lo che per i regalisti tornarebbe lo stesso, che distruggere affatto ed il Regno, e la Potestà suprema: similmente sarebbe di gran conseguenza quel male, che rifonderebbesi nella Chiesa, e nella suprema sua Potestà, qualora si ammettessero le abusive appellazioni, in questi tempi specialmente, nei quali moltissime sono le leggi, che si stabiliscono, come a danno dei Concilj, e de' Canoni, così a totale annientamento dell' Ecclesiastico diritto. Ond' è, che la civile potestà sempre mai riclamerebbe, perchè lesi non fossero i diritti reali.

Inoltre fin da secoli più antichi si stimò di gran pregiudizio alla Chiesa l' appellarsi a fronte di essa al Tribunale Laico, talmente che il Concilio Sardicense al Canone secondo non solo condannò a varie pene i Cherici, che al foro secolare si appellavano, ma decretò di più *ipsos non esse venia dignos*. Così il Millevitano al Can. 9. quello di Parigi al Can. 4. l' Antiocheno, il quarto

Cartaginese, quel di Calcedonia al Can. 9. il primo di Roma, e finalmente quel di Costanza, che all'artic. 12. fra gli altri errori che condannò in Wicleffo, volle compreso ancor questo in cui si asserisce, che *Prælatus excommunicans Clericum, qui appellavit ad Regem eo ipso est traditor Regis*. Quali stabilimenti essendo, e giusti, ed incontrastabili, se ne inferisce, che il Principe, nè come Protettor della Chiesa, nè come difensor della Repubblica, può aver diritto (come più volte si è accennato) sopra le cose spirituali, ed Ecclesiastiche. S'ingannano perciò i medesimi, quando cercando di consultare ai vantaggi dello Stato, procuran di restringere i vasti confini della Podestà suprema, ed indipendente della Chiesa e d'esercitare sù di essa qualunque siasi dominio. Lo che se accadesse, non potremmo rattenersi dal ripeter loro, ciò che sappiamo ripetè S. Ambrogio all'Imperador Valentiniano, allorchè in favor degl' Ariani addimandando una Chiesa, sentì rispondersi *noli te gravare, ut putes, te in ea, quæ divina sunt imperiale aliquod jus habere: noli te extollere, si vis diutius imperate*. Lett. 33. a Marcellina.

E qui oh! che vasto campo ci si para innante, per superar combattendo qualunque siasi ostinato nostro nemico! Quanti esempj di zelanti Pontefici potremmo addurre per convincerli! Ma non volendo noi derogare alla prefissaci brevità, ci contentaremo di asserire con S. Pio V. che la salute dei Regni (così scrisse Egli al senato di Milano) dipendeva, come da stabile fondamento dell'ajuto dell' Ecclesiastica giurisdizione. E se ciò non

bastasse, ascoltino gl' ostinati nostri contradittori, quanto a Filippo II. Re di Spagna significò Clemente VIII. *quid boni* (dice il zelante Pontefice) *quid boni expectandum, aut quid non potius est metuendum mali, cum sacrorum Canonum disciplina infringitur, cum summorum Pontificum Constitutiones, & veneranda decreta violantur; cum termini quos posuerunt Patres nostri relaxantur, cum Ecclesiæ auctoritati, et dignitati derogatur... fallunt, et falluntur, qui Ecclesiastica jurisdictione imminuenda jus tuum retinere, et utilitati tuæ servire jactant.... nimium jam nos experientia docuit, ubi jus Ecclesiasticorum læditur, ubi Dei Ministris debitus honor, & reverentia non habetur... ibi Regum potestatem, Regnorumve quietem, Populorum obedientiam, Religionis integritatem diù consistere non posse*. Barbosa de Canon. c. 13. Convien crederlo, sì convien crederlo; ogni qualunque volta i Principi (come apparisce dell'istoria del V. Concilio Generale) si sono ingeriti nelle cose Ecclesiastiche, altro non si è ottenuto, che inquietezza, e disturbo: e però con ragione l'istesso Massimo Imperatore potè così istruirne Valentiniano; *periculose (mihi crede) divina tractantur*.

Sarebbe un non finirla mai se tutte quì ci piacesse di esporre le ragioni, che evidentemente comprovano una tal verità. Non sia però discaro ai nostri leggitori il por mente a quella, che a Ludovico XIII. con facondia pari alla vasta, e sana sua erudizione apportò il dottissimo Cardinal Richelio. *Non potest* (così il medesimo) *non potest Rex efficacius docere suum Populum contemptum propriæ potestatis, quam ostendendo se con-*

temnere Potestatem Ecclesiæ. Eh, che è troppo vero (il diciamo con rispetto, ma con dolore) sì, è troppo vero l'antico ditterio, che *ad exemplum Regis totus componitur Orbis*. Che se è così, non saranno adunque i Legisti, ed i Politici, che tentano mai sempre d' opprimere l' Ecclesiastica Potestà, non saranno difensori della Repubblica, ma giurati nemici; anzi come tali debbono crederli ad ogni evento quei saggi Principi, e Cattolici de' quali giammai fu scarsa la fortunata nostra Europa.

Nè ci stiano a ripetere, che con tali, e tante innovazioni punto non si offendono i diritti della Chiesa. Sarebbe follia dopo tanta evidenza il solo pensarlo. Non ad altro mirò l' Eybel, ed i suoi seguaci, quando dalla spiritual Podestà pretesero togliere il diritto di reggere, e governare, di convocare i Concilij, di elegger Ministri dispensatori della divina parola, di promulgar leggi atte a distruggere gli abusi, e di condannare i libri sedicenti, e malvaggi, che a spogliarla affatto de' suoi legitimi privilegj, e rivestirne la secolare Podestà. E poi si avrà cuore di darci a credere, che in essa nulla si tenta di offendere? Follia, follia. Se bene che vagliono tali chimere, e così ingiuste pretensioni? La podestà della Chiesa, e del Supremo suo Capo, ella non dipende dagli uomini; questi l' ebbero da Gesù Cristo. E non dovrà poi fremere chiunque sente, che un cotal uomo, tutto si studia di loro usurparnela? Non così però diportossi il Santo Re Ludovico coll' Imperator Federigo, che minacciò i Cardinali per la sollecita elez-

zion del Pontefice. Nò, non diportossi così: anzi gli significò, che con quella sua illecita azzione, vanamente sforzavasi di congiungere al Sacerdozio l'Impero. Se dunque Lodovico chiamò illecita l'azzion di Federigo per la pretesa sua congiunzione; illecito chiamerem noi lo sforzo dell' Eybel, che coll' Eretico Moricone, in segno di vittoria conchiude che *Magistratus factus est Papa*.

Ed affinchè più chiaramente si comprenda lo spirito del nostro Riformatore, non c' incresca per ultimo dare un occhiata almen passeggiera agli altri due principj, ch' Egli stabilisce contro la giurisdizion della Chiesa al T. 3. lib. 3. c. 2. *Le azzioni dei sudditi*, dic' Egli, *le azzioni dei sudditi per legge divina permesse, non poter altrimenti permettersi, che con questa condizione*: Si superior eas expedire judicaverit: E quindi passa ad asserire, che *le cose temporali, e le persone Ecclesiastiche, non perdono la natura di cosa temporale, ancorchè siano destinate ad uso Ecclesiasti.o, e sacro: e tali persone unte dei sacri Crismi, non cessano di esser Cittadini, e perciò debbono esser soggette al Principe temporale*. Può darsi di peggio?

Molto vi vorrebbe a confutare ambedue queste proposizioni, nè poche pagine basterebbero a porre nel giusto suo lume la falsità delle medesime. Ma non volendo noi discostarci dalla prefissaci brevità, ci contentaremo di accennare primieramente, che il Principe secolare di cui Egli brama a più oltre ampliarne l'autorità, non può in modo alcuno impedire lo spirituale profitto delle anime, nè il ben commune della Chiesa, perchè

il suo dominio concerne solamente il temporale governo della Repubblica, e non più. Ond'è, che camminando noi dietro alle sue orme possiamo quì di bel nuovo con esso lui protestare, che siccome alla potestà spirituale, perchè conseguisca il suo fine altri mezzi non spettano, che li spirituali; così alla Podestà temporale altri mezzi non potranno appartenere, che quelli puramente temporali.

Falsa parimenti diciam che sia l'altra proposizione d'Eybel poco prima accennata, perchè se le cose temporali, non che le persone Ecclesiastiche, destinate ad uso sacro fossero sotto la giurisdizione del foro Secolare, ne seguirebbe, che la materia dei Sacramenti, cioè l'Oglio Santo, ed i Sacri Crismi fossero di sua pertinenza. Ma buon per l'Ecclesiastica Podestà, che difesa da Giustiniano nella sua istit. §. 7. 8. di essa dice, che *nullius sunt res sacræ, & religiosæ: quod enim divini juris est, nullius in bonis est*. Lo stesso si comprova dal commune sentimento, e costante dei SS. Padri, e della Chiesa istessa, non che del I. Concilio Romano contro il Re Odoacre, e finalmente dai Concilii di Laterano I. II. e IV., che favellando degli Ecclesiastici, e delle cose sacre, stabilirono, che esse non cadono sotto la potestà secolare. Ecco le parole del I. Concilio Lateranense: *Laici quamvis Religiosi, nullam tamen de Ecclesiasticis rebus aliquid disponendi habent facultatem. Si quis ergo Principum &c.* Falso è adunque, che ogni cosa temporale, quantunque sacra sia soggetta al Principe.

A raccorre pertanto in iscorcio tutte le quà,

e là sparse linee, e ridurle tutte al suo centro d' unione, diciamo, che i Principi non hanno altra Podestà, se non quella che poterono conferirgli gli uomini, e questa è puramente temporale. Dunque il Principe come non ha diritto di stabilir cosa alcuna, che possa esser di nocumento al culto dovuto a Dio, e alla Fede: similmente non può proibire, che i sudditi non abbraccino la vera fede Cattolica; non può proibire le Sacre adunanze dei Cristiani, nè distruggere le loro Chiese; non può proibire la libera promulgazione della divina parola, e gli esercizii di pietà; ne finalmente ha alcun diritto d' impedire ai sudditi di seguire i Consigli Evangelici, e di abbracciare una vita Religiosa, ne togliere i mezzi; conducenti alla perfezione, e santità della vita; ne tener celati ai Fedeli i decreti della santa fede, e dei costumi.

IL FINE.

PROPOSIZIONI

Condannate dalla Chiesa circa la giurisdizione Ecclesiastica.

ECclesia Romana est sinagoga Satanæ, nec Papa est proximus, et immediatus Vicarius Christi. *Wiclef ar.* 57.

Non esse scintilla apparentiæ, quod oporteat esse unum caput in spiritualibus regens Ecclesiam. *Joannes Hus art.* 27.

Petrus non est caput Ecclesiæ. *Hus art.* 7.

Christum nullum in Ecclesia Vicarium reliquisse. Marsilius Patavinus 2.

Papa solum jure humano est Vicarius Christi. *Luterus art.* 14.

Romanus Pontifex non est Christi Vicarius super omnes totius Mundi Ecclesias. *Idem art.* 25.

Pontifices non habent jus reservandi sibi casus. 26. Lutherus apud Natal. Alexan.

Obedientia Ecclesiastica est obedientia secundum adinventionem Sacerdotum Ecclesiæ, præter expressam auctoritatem Scripturæ *art.* 15. *Hus.*

Prælatus excomunicans Clericum, qui appellavit ad Regem, eo ipso, est traditor Regis. *Viclef. art.* 12.

Excomunicationis, vel interdicti ferre sententiam nulli Episcopo, aut ipsorum Collegio licere absque auctoritate Principis. *Marsilius* 7.

Totam Ecclesiam simul junctam, nullum hominem punitione coactiva cohercere posse, nisi imperator dederit ei auctoritatem. *Idem* 6.

Penes Principem esse judicium coactivum de ca-

pacitate promovendorum ad sacros ordines; nec Episcopos fas esse absque ipsius auctoritate promovere. *Idem* 70.

Matrimoniorum humana dumtaxat, non divina lege prohibitorum dispensatio ad Principem spectat. Idem 9. de hac re Con. Trident. ses. 24. can. 4. hæc habet. Siquis dixerit Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in his constituendis erras se, Anatema sit.

Proposizioni censurate dalla facoltà Teologica di Parigi.

Si Imperator vel Princeps revocent libertatem datam Personis, vel rebus Ecclesiasticorum, non potest ei resisti sine impietate, et sine peccato. Hæc propositio (Lutheri) est falsa impia schismatica, libertatis Ecclesiasticæ enervativa, & impietatis Tyrannicæ excitativa, & nutritiva.

Hæc propositio (de dominis) qua parte veram jurisdictionem, idest vim coactivam, & subjectionem externam Ecclesiæ denegat, est hæretica, & totius ordinis Hyerarchici perturbativa.

Monarchiæ formam non fuisse immediate a Christo institutam: de Dominis. Hæc propositio est hæretica, schysmatica, ordinis Hyerarchici subversiva.

DEfinimus Sanctam Apostolicam Sedem & Romanum Pontificem in universum Orbem tenere Primatum, esse successorem B. Petri Principis Apostolorum, & vere Christi Vicarium, totiusque Ecclesiæ caput, ipsique in B. Petro pascendi, regendi, & gubernandi Universalem Ecclesiam a Domino J. C. plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis Oecumunicorum Conciliorum, & in sacris Canonibus continetur. Ita Conc. Florentin. Hic notandum est quod verba illa *quemadmodum etiam* concordant cum sex originalibus contextum latino, & græco, & hoc contra quosdam Cavillatores.

Status Papalis institutus est a Christo supernaturaliter & immediate, tanquam primatum habens Monarchicum, & regalem in Eclesiastica Hyerarchia: secundum quem statum unicum, & supremum Ecclesia militans dicitur una sub Christo, quam statum quisquis impugnare, vel diminuire, vel alicui statui Ecclesiastico particulari, coæquare præsumit si hoc pertinaciter faciat Hæreticus est, Shismaticus, impius, atqueSacrilegus. *Joannes Gerson de statibus Ecclesiæcons.* 1.

Est de fide regimen Ecclesiasticum esse Monarchicum, et per conseguens negari, non potest Monarchica auctoritas illi, qui jure Divino, est caput totius Ecclesiæ: Archiepiscopus Cameracensis anno 1729. idem asseruit Arciepiscopus Remensis anno 1681. cum aprobatione Cleri Gallicani.